

XIX legislatura

A.S. 1812:

**“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2025, n. 200, recante
disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2026
n. 335



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1812: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL335, febbraio 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1, comma 1 (<i>Attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP (art. 16, co. 1, DL 202/2024)</i>)	1
Articolo 1, comma 2 (<i>Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale – La Maddalena (art. 8, comma 1, D.L. 44/2023)</i>)	1
Articolo 1, commi 3-4 (<i>Polo ospedaliero Siracusa (art. 42-bis, D.L. 23/2020)</i>).....	2
Articolo 1, comma 5 (<i>Commissario straordinario del comprensorio Bagnoli- Coroglio (art. 41, co. 1., lett. c), D.L 152/2021) (copertura su FSC 21-27)</i>).....	4
Articolo 1, commi 6-7 (<i>Obblighi contributivi delle p.a.</i>)	6
Articolo 1, comma 8 (<i>Disposizioni in materia di trasmissione all'ENEA dei dati relativi alle spese fiscalmente agevolabili</i>).....	8
Articolo 1, comma 9 (<i>Contributi per l'autonoma sistemazione (D.L. 91 Campi Flegrei)</i>) ...	8
Articolo 1, comma 10 (<i>Proroga disposizioni processuali provvedimenti ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici</i>)	9
Articolo 1, comma 11 (<i>Iscrizioni volontaria al SSN per titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi</i>)	10
Articolo 1, commi 12-14 (<i>Misure urgenti per il risanamento della baraccopoli di Messina (art. 18, co. 2, DL 198/2022 e art. 11-ter, co. 4, D.L. 44/2021)</i>)	10
Articolo 1, commi 14-bis e 14-ter (<i>Completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale</i>)	12
Articolo 1, comma 15 (<i>Commissario straordinario alluvione Marche</i>)	13
Articolo 1, comma 16 (<i>Emergenza autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia</i>).....	14
Articolo 1, commi 16-bis (<i>Operatori subacquei</i>).....	15
Articolo 1, commi 17-19 (<i>Struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo</i>).....	15
Articolo 1, comma 19-bis (<i>Rimborso a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali</i>).....	16
Articolo 1, comma 19-ter (<i>Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide</i>).....	17
Articolo 1, comma 19-quater (<i>Eleggibilità a Presidente della provincia</i>)	18
Articolo 1, comma 19-quinquies (<i>Obbligo assicurativo per rischio di responsabilità erariale</i>).....	18
Articolo 1, commi 19-sexies-19-octies (<i>Proroga al 2026 del Contratto del MISE e Centro di produzione Spa per il servizio Radiofonico delle sedute parlamentari</i>)	19
Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga del termine per l'adozione con DPCM delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno</i>).....	20
Articolo 2, comma 2 (<i>Divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali</i>)	20
Articolo 2, comma 2-bis (<i>Termine di messa in sicurezza degli edifici scolastici da parte dei Comuni</i>)	21

Articolo 2, comma 3 (<i>Proroga de contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa Italiana operante nel punto di crisi di Lampedusa</i>).....	21
Articolo 2, comma 4 (<i>Disposizioni per il potenziamento punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza</i>)	22
Articolo 2, comma 5 (<i>Proroga graduatoria del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>)	23
Articolo 2, comma 6 (<i>Proroga delle facoltà assunzionali per le Forze di polizia</i>)	24
Articolo 2, commi 6-bis-6-ter (<i>Vicesegretari Comuni con popolazione inferiori ai 3.000 abitanti</i>)	24
Articolo 2, comma 6-quater (<i>Proroga della sospensione dell'installazione dei sistemi di riconoscimento facciale negli impianti di videosorveglianza</i>).....	25
Articolo 3, commi 1-2-bis (<i>Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza</i>).....	25
Articolo 4, commi 1-5 (<i>Proroga dell'entrata in vigore di testi unici in materia di tributi</i>)	26
Articolo 4, comma 6 (<i>Disciplina contratti locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali</i>).....	26
Articolo 4, comma 7 (<i>Disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO – Asset Management Company Spa</i>)	28
Articolo 4, comma 8 (<i>Contributo all'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana</i>)	29
Articolo 4, comma 9 (<i>Rideterminazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello della Guardia di finanza</i>)	29
Articolo 4, comma 10 (<i>Strumenti di acquisto di servizi di connettività</i>).....	30
Articolo 4, comma 10-bis (<i>Proroga del termine dell'accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni</i>).....	31
Articolo 4, comma 11 (<i>Svolgimento delle assemblee di società e di enti</i>)	31
Articolo 4, comma 11-bis (<i>Proroga termini in materia di assunzione personale dirigenziale da assegnare all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>)	31
Articolo 4, comma 11-ter (<i>Validità delle autorizzazioni alle assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato</i>).....	32
Articolo 4, commi 12 (<i>Differimento del termine relativo all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione enti</i>).....	32
Articolo 4, comma 12-bis (<i>Incremento contributi alla CONSOB</i>)	33
Articolo 4, comma 12-ter (<i>Indennità di funzione sindaci e assessori nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016</i>)	33
Articolo 4, comma 12-quater (<i>Delibere regionali accollo anticipazioni liquidità</i>).....	34
Articolo 4, comma 12-quinquies (<i>Proroga termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali</i>).....	34
Articolo 4, comma 12-sexies (<i>Proroga del termine per le delibere della TARI</i>)	35
Articolo 4, comma 12-septies (<i>Delibere tasse di soggiorno Olimpiadi Milano Cortina</i>)....	35
Articolo 4, comma 12-octies (<i>Proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione</i>).....	36
Articolo 5 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute</i>).....	36
Articolo 6, comma 1 (<i>Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA)</i>)	42

Articolo 6, comma 1-bis (<i>Proroga del termine di iscrizione all'Ordine dei Pedagogisti e degli educatori professionali</i>).....	44
Articolo 6, comma 1-ter (<i>Attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto</i>)	44
Articolo 6, commi 2 e 3 (<i>Incarichi dirigenti tecnici</i>)	45
Articolo 6, comma 4 (<i>Disposizioni in materia di assegnazione del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando</i>).....	46
Articolo 6, comma 5 (<i>Assunzioni docenti di religione cattolica</i>).....	46
Articolo 6, comma 6 (<i>Cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy</i>)	47
Articolo 6, comma 6-bis (<i>Valutazione dei rischi per gli edifici scolastici</i>).....	48
Articolo 6, comma 6-ter (<i>Proroga disciplina transitoria mobilità dei dirigenti scolastici</i>)	48
Articolo 7, comma 1 (<i>Proroga dell'attuale Consiglio universitario nazionale</i>).....	49
Articolo 7, comma 2 (<i>Termine per la conclusione delle procedure del sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025</i>)	49
Articolo 7, commi 2-bis (<i>Comitato nazionale per la valutazione della ricerca</i>)	50
Articolo 7, commi 2-ter (<i>Proroga entrata in vigore linee guida didattica a distanza per studenti impiegati all'estero nell'ambito del Piano Mattei o in conflitti bellici</i>).....	50
Articolo 7, comma 2-quater (<i>Consiglio nazionale AFAM</i>).....	50
Articolo 8, comma 1 (<i>Utilizzo di disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali Musei dotate di autonomia speciale</i>).....	51
Articolo 8, comma 2 (<i>Contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio</i>)	51
Articolo 8, comma 3 (<i>Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura</i>).....	52
Articolo 8, commi 4 e 5 (<i>Durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR</i>)	53
Articolo 8, comma 5-bis (<i>Elevazione dei limiti massimi di spesa per il 2026 dei crediti d'imposta destinati al cinema e all'audiovisivo</i>).....	54
Articolo 8, commi 5-ter-5-quater (<i>Museo nazionale di fotografia</i>).....	55
Articolo 8, comma 5-quinquies (<i>Semplificazioni procedurali per interventi edilizi di lieve entità</i>)	55
Articolo 9, commi 1, 2 e 3 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	56
Articolo 9, comma 2-bis (<i>Proroga termini inizio e ultimazione lavori - permesso di costruire</i>)	57
Articolo 9, comma 2-ter (<i>Fondo per il trasporto pubblico locale</i>).....	58
Articolo 9, comma 3-bis (<i>Revisione veicoli ispettori MIT</i>).....	58
Articolo 9, comma 3-ter (<i>Proroga scuole nautiche</i>)	58
Articolo 9, comma 3-quater (<i>Contributo per operatori ferroviari in area portuale</i>).....	59
Articolo 9, comma 3-quinquies (<i>Infrastrutture strategiche</i>).....	59
Articolo 9, comma 3-sexies (<i>Proroga assistenti bagnanti</i>).....	60
Articolo 9, comma 3-septies (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità</i>).....	60

Articolo 9, commi 3-octies e 3-novies (<i>Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale</i>).....	60
Articolo 9, comma 3-decies (<i>Linea 2 metropolitana di Torino</i>)	62
Articolo 9, comma 3-undecies (<i>Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi</i>).....	62
Articolo 9, comma 3-duodecies (<i>Alloggi per dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata</i>).....	62
Articolo 10 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	64
Articolo 11, comma 1 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa</i>)	64
Articolo 11, comma 2-bis (<i>Deposito telematico degli atti nei procedimenti penali militari</i>)	70
Articolo 12, comma 1 (<i>Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia</i>)	71
Articolo 12, comma 2 (<i>Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia</i>).....	71
Articolo 12, comma 3 (<i>Proroga della vigenza della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici</i>).....	72
Articolo 12, comma 4 (<i>Infrastrutture digitali per le intercettazioni</i>).....	72
Articolo 12, comma 5 (<i>Proroga delle facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità</i>)	73
Articolo 13, commi 1-5 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	73
Articolo 13, commi 1-bis e 1-ter (<i>Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo</i>)...	77
Articolo 13, comma 4-bis (<i>Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Marche Centro - Macerata"</i>).....	78
Articolo 13, commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies (<i>Tracciabilità dei rifiuti</i>)	78
Articolo 13, commi 5-ter e 5-quater (<i>Inviato speciale per il cambiamento climatico</i>)	79
Articolo 13, comma 5-novies (<i>Recupero dei rifiuti nei cementifici</i>)	79
Articolo 14 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>).....	80
Articolo 15 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>).....	88
Articolo 16 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo</i>)	90

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 1

(Attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP (art. 16, co. 1, D.L. 202/2024))

La norma modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 le attività istruttorie finalizzate alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolte dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la proroga, intervenendo sulle funzioni, non incide sul contingente di personale, che resta quello individuato originariamente dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022, per il quale il medesimo riferimento normativo autorizza la spesa di 1.149.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. La proroga di un anno riguarda esclusivamente l'applicazione del citato articolo 1, comma 800, della legge 197 del 2022 in quanto il comma 798 – pur richiamato dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 – ha esaurito i propri effetti. Tale disposizione autorizzava la spesa di 500 mila euro annui per le attività connesse alla c.d. Cabina di regia LEP fino all'esercizio 2025. Per la RT, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 2

(Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale – La Maddalena (art. 8, comma 1, D.L. 44/2023))

La norma modifica l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 prorogando fino al 31 dicembre 2027 il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale situate nell'isola della Maddalena. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi

a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT annessa al DDL iniziale, oltre a ribadire il contenuto della norma, assicura che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2	b)	Proroga dell'incarico del sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi nell'Arsenale e nell'Area militare dell'isola della Maddalena, di cui all'art. 33, del D.L. 133/2014	S	C		0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1	
		effetti riflessi	E	TC						0,04	0,04			0,04	0,04	
		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,1	-0,1			-0,1	-0,1			-0,1	-0,1	

Al riguardo, in merito alla proroga dell'incarico del sub-commissario per gli anni 2026 e 2027, considerato che la presente disposizione proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario, andrebbe chiarito se nel corso dell'anno 2025 il predetto sub-commissario abbia operato e mediante quali risorse sia stato remunerato. Inoltre, dato che si posticipa il termine finale per la realizzazione degli interventi sull'isola della Maddalena, andrebbero fornite informazioni circa la disponibilità di risorse a tal fine e andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente.

Per i profili di copertura, preso atto delle disponibilità presenti sul Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe assicurato che la riduzione delle risorse sul predetto Fondo, anche per effetto delle ulteriori riduzioni previste ai commi 4, 5, 14 e 19 del presente articolo, non rechi nessun pregiudizio alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 1, commi 3-4 **(Polo ospedaliero Siracusa (art. 42-bis, D.L. 23/2020))**

Il comma 3 novella l'articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa: intervenendo sul comma 1, differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per la realizzazione di tale struttura

ospedaliera (lettera a)) e, intervenendo sul comma 2, proroga nei medesimi termini temporali la durata dell'incarico del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del complesso ospedaliero (lettera b)).

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione).

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce che la proroga è finalizzata a consentire il completamento della progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.

La RT ricorda poi che il comma 5 del citato articolo 42-*bis* prevede che “Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze”. Il comma 2 dell'articolo 42-*bis* stabilisce, inoltre, che l'incarico del Commissario straordinario sia a titolo gratuito.

La struttura di supporto alle attività del Commissario, prevista dal comma 5-*bis*, dell'articolo 42-*bis* è costituita “da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, [...] in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza”.

Trattandosi esclusivamente di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, posto in una struttura di supporto al Commissario di governo, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli oneri del personale comandato o fuori ruolo restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Oltre al predetto personale, “possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione [...] il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.”.

Alla disposizione, pertanto, in linea con la precedente proroga, sono ascritti oneri pari a 100.000 euro per l'anno 2026 relativi ai compensi da corrispondere agli esperti o consulenti e alle spese di missione del personale della citata struttura.

La RT infine assicura che il Fondo utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
3	Proroga al 31 dicembre 2026 del termine finale per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa e del termine di durata dell'incarico di Commissario straordinario, di cui all'art. 42-bis, del D.L. 23/2020 - Nomina di 2 consulenti e spese di missione	S	C		0,1				0,1				0,1		
4	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,1				-0,1				-0,1		

Al riguardo, gli oneri previsti dal testo in esame risultano corrispondenti a quelli ascritti all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 202 del 2024 che ha disposto la precedente proroga fino al 31 dicembre 2025. Dato che si posticipa il termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente. Andrebbero inoltre fornite informazioni circa la disponibilità di risorse a tal fine.

Articolo 1, comma 5

(Commissario straordinario del comprensorio Bagnoli- Coroglio (art. 41, co. 1., lett. c), D.L 152/2021) (copertura su FSC 21-27))

La norma modifica l'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo alla nomina del Commissario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

In particolare, la lettera a) proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l'incarico del Commissario straordinario, individuato nel Sindaco *pro-tempore* di Napoli.

La lettera b) incrementa da 10 a 15 il numero massimo di unità di livello non dirigenziale relativo alla struttura di supporto.

La lettera c) proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà per il Commissario straordinario di nominare un massimo di due sub-commissari a cui delegare attività e funzioni proprie.

La lettera d) provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle spese di personale della struttura per l'anno 2026, quantificati in 1.087.619 euro.

La lettera e) dispone che entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi relativi alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata, nonché delle altre attività previste, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione per la mancata trasmissione del cronoprogramma o il mancato rispetto dello stesso.

La RT annessa al DDL iniziale, oltre a descrivere la norma, con riferimento alla quantificazione degli oneri fa presente quanto segue:

- la proroga dell'incarico commissariale non comporta nuovi oneri rispetto a quanto già previsto, in quanto l'incarico è svolto a titolo gratuito;
- la proroga della struttura di supporto del Commissario determina oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale (2 dirigenti di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale) e dal compenso per i 2 subcommissari - quantificati sulla base dei parametri considerati nella relazione tecnica dell'articolo 41 del decreto-legge n.152 del 2021, che ha istituito la citata struttura – nonché dagli oneri derivanti dall'incremento di 5 unità di personale di livello non dirigenziale, quantificati nella medesima misura.

Di seguito la tabella riepilogativa degli oneri complessivi:

	costo unitario	unità	Lordo Dip.	Lordo Stato	
Sub-commissari	75.000,00	2	150.000,00	199.050,00	
Costo dirigenti	67.450,00	2	134.900,00	186.674,62	Posizione + indennità sostitutiva risultato (50% posizione)
Costo 15 Funzionari	28.329,00	15	424.935,00	563.888,75	Indennità di Presidenza + FUP
Straordinario	5.627,00	15	84.405,00	112.005,44	24 ore mensili tariffa 19,54
Buoni Pasto	1.400,00	15	21.000,00	21.000,00	200 buoni pasto annuali da 7 euro
Trasferte			5.000,00	5.000,00	
			820.240,00	1.087.618,80	

Agli oneri pari a 1.087.619 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla situazione finanziaria, la RT evidenzia che il saldo della contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario n. 6336/424, alla data del 29 dicembre 2025, risulta pari a euro 118.368.551,72.

Con riferimento agli oneri di funzionamento della struttura commissariale, rappresenta che gli stessi risultano proporzionati rispetto al volume complessivo degli investimenti attivati e coerenti con la fase attuativa del Programma.

Inoltre, la RT prevede che la trasmissione da parte del Commissario straordinario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato, trattandosi di disposizione procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
5	d)	Proroga e contestuale incremento di 5 unità di personale della struttura commissariale per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-	personale	S	C		1,1				1,1			1,1		
			effetti riflessi	E	TC					0,5				0,5		
			buoni pasto	S	C		0,02				0,02			0,02		

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Coroglio, di cui all'art. 33, c. 11-bis, del D.L. 133/2014	trasferte	S	C		0,01			0,01				0,01		
		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014		S	C		-1,1			-1,1				-1,1		

Al riguardo, in merito alla quantificazione degli oneri, tenuto conto dei dati forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura, preso atto delle disponibilità presenti sul Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe assicurato che la riduzione delle risorse sul predetto Fondo, anche per effetto delle ulteriori riduzioni previste ai commi 2, 4, 14 e 19 del presente articolo, non rechi nessun pregiudizio alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Andrebbe infine valutato se il cronoprogramma aggiornato potrà determinare disallineamenti temporali rispetto alle previsioni di spesa annuali.

Articolo 1, commi 6-7 (Obblighi contributivi delle p.a.)

Il comma 6 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995:

- la lettera *a*), intervenendo sul comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari¹, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2026) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui al medesimo comma 10-bis. Inoltre estende dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine finale del periodo di competenza cui afferiscono gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i quali sono sospesi i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995;
- la lettera *b*), novellando il comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, opera il medesimo differimento al 31 dicembre 2026 rispetto agli obblighi contributivi appena citati.

Il comma 7, novellando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale

¹ Si fa presente che il comma 9 dell'articolo 3 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103 del 1991, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

di vigenza del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000, in materia di sanzioni e interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che le disposizioni di cui al comma 6 non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Sottolinea poi che il comma 7 consente di allineare temporalmente il regime di transitoria deroga alle disposizioni su sanzioni e interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente, al 31 dicembre 2025.

Anche in questo caso la disposizione non determina oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevede che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce delle motivazioni addotte dalla RT, del fatto che alle precedenti analoghe proroghe non erano stati ascritti effetti e considerando che, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. In altri termini – come chiarito dalla Rel. Ill. all'ultima proroga delle disposizioni in questione, recata dal decreto-legge n. 202 del 2024 – il mancato assolvimento degli adempimenti obbligatori da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS, sia di natura dichiarativa (flussi Uniemens), sia di natura contributiva (versamenti), decorso il termine di prescrizione quinquennale, comporta, per gli stessi datori, l'onere della costituzione di una rendita vitalizia per i periodi di servizio utile, non associati al dovuto contributivo.

Articolo 1, comma 8
***(Disposizioni in materia di trasmissione all'ENEA dei dati relativi alle spese
fiscalmente agevolabili)***

La norma modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024 in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, prevedendo la proroga per l'anno 2026 dell'obbligo di trasmissione di alcune informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa a interventi edilizi agevolabili secondo la disciplina del Superbonus.

In particolare, si prevede l'obbligo di trasmissione all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia dell'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024. Tale proroga è tuttavia limitata agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, ossia quelli effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che alla norma originaria, oggetto di proroga, non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 9
(Contributi per l'autonoma sistemazione (D.L. 91 Campi Flegrei))

La norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione prevista dall'art. 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, continui ad essere sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 ai Campi Flegrei. A tal fine, viene modificata da euro 2.400.000 a euro 4.063.514 la quantificazione degli oneri finanziari per l'anno 2026.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che sulla base di quanto rappresentato dal Dipartimento della protezione civile, per l'evento sismico del 20 maggio 2024, hanno usufruito del CAS solo i Comuni di Bacoli e di Pozzuoli, con attuale previsione di termine al 31 dicembre 2025.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri discendenti dall'estensione del CAS al 31 dicembre 2026 in relazione all'evento sismico del 20 maggio 2024, il Sindaco del Comune di Pozzuoli (NA) ha rappresentato che, in relazione al sisma del 20 maggio 2024, residuano ancora n. 180 nuclei familiari aventi diritto, per un fabbisogno stimato in euro 136.800,00 mensili, pari ad un valore complessivo annuo di € 1.641.600,00.

Quanto al comune di Bacoli, visto il numero di nuclei familiari interessati, è stimato un fabbisogno di euro 21.913,96.

Il Comune di Napoli per l'evento del 20 maggio 2024 non ha invece usufruito del CAS.

Pertanto, il maggiore onere per l'anno 2026 è pari a 1.663.514 e trova copertura a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura, tenuto conto che il Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) reca le necessarie disponibilità, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato dalla riduzione del predetto Fondo, prevista dalla presente disposizione, alle ulteriori finalizzazioni programmate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 1, comma 10

(Proroga disposizioni processuali provvedimenti ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)

La norma dispone l'ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, dell'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022 che prevede l'applicazione di un procedimento abbreviato in materia di competizioni e campionati professionistici e dilettantistici, volte a contenere i tempi del contenzioso derivante dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali in materia di competizioni e campionati professionistici e dilettantistici.

La RT annessa al DDL iniziale conferma che la norma riguarda la proroga del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati professionistici e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che alla proroga disposta dalla norma in esame, così come alle precedenti proroghe e alle norme originarie, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 11
(Iscrizioni volontaria al SSN per titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi)

Il comma 11, modificando l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024, in materia di contributo di iscrizione al SSN, rende permanente, espungendo il riferimento al Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, la disposizione che prevede l'applicazione ai titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi della misura del contributo minimo di iscrizione al SSN prevista per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che è pari a 700 euro annui, invece dei 2.000 euro previsti per la generalità degli stranieri regolarmente soggiornanti.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a precisare che per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi l'importo del contributo volontario per l'iscrizione al SSN corrisponde a quello dovuto dai titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si fa presente che la RT alla disposizione ora modificata affermava che la rideterminazione dell'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 (fissata per i titolari di permesso per motivi di studio), come rideterminata dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023, non avrebbe comportato oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Sul punto, si fa presente che tale affermazione scaturisce dalla scelta prudenziale di non ascrivere effetti al presumibile incremento dei contributi dovuti, sia ordinariamente (2.000 euro) che per i titolari di permesso per studio (700 euro), rispetto alla situazione previgente. Nel caso in esame, tuttavia, superata la fase straordinaria del Giubileo e del probabile maggiore afflusso di religiosi in Italia, si tratta di una riduzione a regime del contributo previsto a carico dei soggetti in questione, in quanto, pur aumentato rispetto al livello previgente, l'ammontare di 700 euro è inferiore al contributo ordinario, pur se considerato nella misura inferiore a quella prevista prima della legge di bilancio per il 2024.

Atteso che ormai i dati tendenziali dovrebbero scontare i nuovi livelli contributivi previsti dalla legge citata, la norma potrebbe essere suscettibile di determinare una riduzione del gettito correlato al contributo in questione.

Articolo 1, commi 12-14
(Misure urgenti per il risanamento della baraccopoli di Messina (art. 18, co. 2, DL 198/2022 e art. 11-ter, co. 4, D.L. 44/2021))

I commi da 12 a 14 recano modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli della città di Messina e del relativo sub-commissario.

In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico del Commissario e del sub-commissario.

Si prevede che il Commissario, entro il 31 marzo 2026, provveda alla trasmissione alla Presidenza del consiglio dei ministri e al MEF di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, pena la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio e restano acquisite all'erario.

Si provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico al Commissario e sub-commissario, pari a 347.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT annessa al DDL iniziale, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che il comma 13, lettera b), che introduce la relazione sullo stato di attuazione degli interventi, rappresenta una disposizione procedurale e la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 14, rappresenta che gli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a) pari a euro 347.000 per l'anno 2026, sono riferiti alle spese di personale della struttura di supporto all'attività commissariale, nonché al compenso per il sub-commissario, atteso che l'incarico del Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n.44 del 2021. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità.

	Importo complessivo lordo Stato
Personale - 10 unità	214.300
Compenso sub-commissario	132.700
Totale	347.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)															
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
12-13	Proroga dell’incarico del Commissario straordinario, del sub-Commissario e delle funzioni della struttura commissariale per il risanamento delle baraccopoli di Messina, di cui all’art. 18, c. 2, del D.L. 198/2022 e all’art. 11-ter, c. 4, del D.L. 44/2021	S	K		0,3										
		S	C						0,3			0,3			
14	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,3				-0,3				-0,3		

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto delle informazioni fornite dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda i profili di copertura, preso atto delle disponibilità presenti sul Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe assicurato che la riduzione delle risorse sul

predetto Fondo, anche per effetto delle ulteriori riduzioni previste ai commi 2, 4, 5 e 19 del presente articolo, non rechi nessun pregiudizio alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrebbero fornite informazioni circa le disponibilità di risorse per gli interventi in esame e andrebbe valutato se il cronoprogramma aggiornato potrà determinare disallineamenti temporali rispetto alle previsioni di spesa annuali.

Articolo 1, commi 14-bis e 14-ter
(Completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale)

Il comma 14-bis rfinanzia, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026, il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, concesso in favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, e finalizzato a favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali. Tale contributo è concesso alle condizioni e con le modalità previste dal citato articolo 30-*quater*, comma 2, ossia non è soggetto a riparto percentuale fra gli altri aventi diritto, può essere riassorbito da un'eventuale e successiva convenzione appositamente stipulata, è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.

Il comma 14-ter dispone poi che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura ribadisce che la disposizione prevede che il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, venga riconosciuto secondo le medesime modalità, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulla quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinata agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma in esame reca un'autorizzazione di spesa per il 2026, predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, posto che la stessa fornisce elementi circostanziati in merito alla destinazione delle risorse, finalizzate al completamento degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private, sarebbero utili ulteriori elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa necessari.

Quanto ai profili di copertura, posto che la norma provvede a tal fine a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità ivi previste, e confermata l'adeguatezza delle residue risorse anche a fronte della integrale realizzazione degli altri interventi eventualmente già programmati per il 2026, a valere sul medesimo capitolo².

Articolo 1, comma 15 **(Commissario straordinario alluvione Marche)**

La norma dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2026, degli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche. Si dispone che alle proroghe dei suddetti contratti non siano applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Ai relativi oneri, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che ai fini della quantificazione della spesa, per il mantenimento della piena capacità di risposta nelle attività connesse alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione, si prevede un costo complessivo pari a € 481.625,63 per il conferimento di n. 10 incarichi di personale, così articolato:

- Collaborazioni Esterne (n. 5 unità), comprensive di IVA e oneri: € 221.520,00 (Imponibile: € 184.600,00 – IVA: € 36.920,00);

² Si rappresenta che il citato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, è iscritto sul capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva per l'anno 2026 di 266.119.452 euro, ed è annualmente ripartito, con apposito decreto, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il predetto importo tiene conto, tra l'altro, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 734, della legge n. 199 del 2025, che ha rifinanziato, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, la quota del medesimo Fondo di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle diverse finalità di competenza di quest'ultima. In tale quadro, si rammenta che la disciplina del Fondo, dettata dall'articolo 1 della menzionata legge n. 198 del 2016, prevede che in esso confluiscono: le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, da un lato, e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, dall'altro, che vengono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* in base alle proporzioni esistenti tra le due predette destinazioni al momento dell'entrata in vigore della medesima legge n. 198 del 2016; una quota, per un importo pari a 110 milioni di euro annui, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni. Tali risorse sono quindi affluite, nel corso del medesimo esercizio finanziario 2025 e previo transito nel capitolo 2193 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al pertinente capitolo 489 del bilancio autonomo di quest'ultima, sul quale - in attesa del decreto di riparto del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria relativo all'esercizio finanziario 2026 - risultano al momento stanziati per l'anno 2026 risorse pari a euro 46.027.500. Per i successivi anni del vigente triennio di bilancio, la dotazione complessiva del Fondo è pari a 217.709.452 euro per l'anno 2027 e a 223.409.452 euro per l'anno 2028.

- Personale in Somministrazione (n. 5 unità – cat. ex C/AF), comprensivo di IVA e oneri: € 260.105,63 (Imponibile: € 234.095,10 – Oneri: € 26.010,53).

Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 euro per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, al fine di valutare l'idoneità della copertura finanziaria individuata, appare opportuno che siano fornite maggiori delucidazioni circa le effettive disponibilità presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 922 del 2022, nonché assicurazioni sull'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Andrebbero altresì forniti chiarimenti circa l'assenza di effetti sui saldi.

Articolo 1, comma 16
(Emergenza autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia)

La norma disciplina il rientro in ordinario, conseguente alla cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024. In particolare, si consente di applicare a tale speciale stato di emergenza la disciplina generale prevista per il rientro in ordinario in relazione agli stati di emergenza regolati dall'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

La RT annessa al DDL iniziale, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione - funzionale a individuare la disciplina procedimentale applicabile per il rientro in ordinario - non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi 16-bis (Operatori subacquei)

Il comma 16-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce al 1° gennaio 2027 l'applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee.

In particolare, sono differite a tale data:

- l'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici;
- l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, in merito al differimento dell'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, tenuto conto che ai sensi della legge n. 9 del 2026 le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e che la tenuta del registro può essere svolta in via digitale, mediante la piattaforma informatica di cui l'Agenzia dovrà dotarsi, andrebbe chiarito se gli oneri specifici discendenti dalla tenuta del registro siano, anche parzialmente, a carico di eventuali tariffe cui gli operatori soggetti ad iscrizione sono tenuti a pagare. In particolare, andrebbe assicurato che nessun onere a carico della tenuta del registro possa determinarsi per effetto del rinvio dell'obbligatorietà dell'iscrizione al 2027 per gli operatori subacquei e iperbarici.

Articolo 1, commi 17-19 (Struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo)

I commi da 17 a 19, in considerazione della necessità di garantire, tramite la struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal medesimo fenomeno, prorogano il termine di durata della struttura medesima al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024.

Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta gli enti locali, per il tramite della predetta struttura nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, evidenzia che la Struttura è composta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, come modificato dall'articolo 9-*decies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76, da n. 20 unità, il cui onere complessivo annuo ammonta ad euro 1.159.014 per l'anno 2026. Al predetto onere, pari a quello già previsto per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
17	Proroga della Struttura, costituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il piano straordinario di analisi della vulnerabilità nell'ambito del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 140/2023	S	C		1,2				1,2				1,2		
19	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-1,2				-1,2				-1,2		

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che è riproposto l'onere già previsto per l'anno 2025, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura, preso atto delle disponibilità presenti sul Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe assicurato che la riduzione delle risorse sul predetto Fondo, anche per effetto delle ulteriori riduzioni previste ai commi 2, 4, 5 e 14 del presente articolo, non rechi nessun pregiudizio alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 1, comma 19-bis ***(Rimborso a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali)***

Il comma 19-bis dell'articolo 1 prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per le spedizioni di prodotti editoriali agevolate continui ad applicarsi per il periodo dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui.

In particolare, la disposizione, introdotta nel corso della prima lettura, dispone la proroga dell'applicazione della misura prevista dell'articolo 2, comma 5, del D. L. n. 244 del 2016. Si tratta della norma che consente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale, di provvedere al rimborso a Poste italiane S.p.A., delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali, al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio. Il rimborso viene esteso dalla disposizione oltre la scadenza dell'affidamento a Poste italiane del servizio postale universale, fissata al 30 aprile 2026.

La copertura è a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198), di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota del Fondo spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'efficacia della disposizione in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento priva di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le riduzioni delle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali possano ove necessario essere rimodulate in modo da essere contenute nel limite di spesa.

Per i profili di copertura, andrebbero forniti elementi confermativi in merito alla sostenibilità dello stanziamento annuo nel limite massimo di 30 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, atteso che la disposizione in esame precisa che tale copertura non dovrà incidere sulla quota del Fondo spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 1, comma 19-ter (Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide)

La norma, introdotto in prima lettura, proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l'acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (ossia il 24 maggio 2025).

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento priva di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è disponibile.

Al riguardo, la relazione tecnica relativa alla norma ora prorogata³ affermava che la disposizione poteva essere attuata con le risorse umane e materiali disponibili a legislazione vigente, non trattandosi di un flusso di domande aggiuntivo rispetto alle previsioni ma, al limite, di una minore riduzione dei carichi di lavoro rispetto alla riduzione generalizzata che si verifica ai sensi del decreto-legge n. 36 del 2025.

Ciò premesso, andrebbe confermato che il posticipo triennale delle domande di cittadinanza sia compatibile con le risorse umane disponibili presso gli uffici consolari. Si ricorda che la RT al decreto-legge n. 36 del 2025 motivava l'intervento normativo con "la situazione di impossibile gestione di tutte le richieste pervenute da parte dei consolati in quanto superiori alle capacità operative di gestione delle pratiche".

Articolo 1, comma 19-*quater* (Eleggibilità a Presidente della provincia)

Il comma 19-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell'elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, comma 19-*quinqües* (Obbligo assicurativo per rischio di responsabilità erariale)

Il comma dispone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027 del comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 7), della legge n. 1 del 2026 e relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che alla norma originaria non erano stati associati effetti.

Si ricorda che durante l'esame parlamentare della legge n. 1/2026 (A.C. 1621)⁴, il rappresentante del Governo ha rilevato, tra l'altro, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 7), che impone la stipula, da parte di chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, di una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali dallo stesso cagionati all'amministrazione per colpa

³ Cfr. A.C. 2402, DL 36/2025, RT aggiornata, pubblicata nel resoconto della Commissione Bilancio del 20 maggio 2025.

⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 8 aprile 2025.

grave, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate. Ha fatto presente, al riguardo, che la stipula dei predetti contratti assicurativi, per un verso, è suscettibile di determinare, con riferimento all'intera platea degli interessati, un maggior gettito connesso alla tassazione dei premi assicurati e, per altro verso, può determinare, per i soli lavoratori autonomi, una spesa deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile. Ha rappresentato, altresì, che, fermo restando che gli effetti in termini di gettito derivanti dalla stipula dei medesimi contratti assicurativi devono considerarsi di carattere indiretto, gli eventuali effetti derivanti dalla deducibilità dei premi assicurativi corrisposti sono legati alla redditività dei soggetti interessati, che può essere influenzata nel corso dell'esercizio da molteplici fattori.

Articolo 1, commi 19-sexies-19-octies
(Proroga al 2026 del Contratto del MISE e Centro di produzione Spa per il servizio Radiofonico delle sedute parlamentari)

Le disposizioni, inserite in prima lettura, novellano l'articolo 1, commi 432-433, della legge di bilancio 2025, apportando modificazioni alla disciplina contrattuale prevista tra MISE e Centro di produzione Spa per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari ad oggi limitato al 2025. In particolare, il comma 19-sexies:

- a) al comma 432, proroga all'anno 2026 il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in vigore all'anno 2025;
- b) al comma 433, novella la norma prevedendo che per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari per il 2026 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro.

Il comma 19-septies stabilisce che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possano valutare la possibilità di stipulare ulteriori accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 19-octies dispone che gli oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento priva di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione dal momento che l'autorizzazione di spesa prevista per il 2026 è predisposta come limite massimo, nulla da osservare.

Sul comma 19-septies, considerato che si prevede che il Parlamento potrà valutare la possibilità di stipulare accordi ulteriori con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica, sarebbe utile acquisire ragguagli sulle risorse con

le quali le Camere potranno provvedere, se a carico della propria dotazione di bilancio ovvero avvalendosi di ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

Quanto ai profili di copertura del comma 19-*octies*, dal momento che la norma prevede il ricorso agli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio 2026-2028, mediante il definanziamento delle risorse accantonate in favore del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella A), nulla da osservare.

Articolo 2, comma 1

(Proroga del termine per l'adozione con DPCM delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno)

Il comma 1, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma. In merito poi alla modifica approvata in prima lettura, evidenzia che la proposta emendativa è finalizzata ad un ulteriore breve differimento del termine di efficacia della deroga di cui all'articolo 15-*sexies*, comma 3, del decreto-legge n. 145/2024, relativa alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno.

Precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, ritenuto il contenuto ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 2

(Divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della prescrizione, ad oggi prevista fino al 31 dicembre 2025, del termine previsto dall'articolo 8, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, che vieta il comando, il distacco o l'assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni (escluse quelle in corso e quelle presso organi costituzionali) del personale dirigenziale e non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali.

Alla disposizione oggetto di proroga non furono ascritti a suo tempo effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto della norma, assicurando che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, in considerazione della neutralità finanziaria della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 2-bis
(Termine di messa in sicurezza degli edifici scolastici da parte dei Comuni)

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, novella l'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante disposizioni in materia di opere pubbliche e di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, a valere sulle risorse stanziata a tal fine in favore dei comuni dal precedente comma 139 per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, differendo il termine ultimo per il completamento dei lavori al 30 settembre 2026, anziché entro il 31 marzo 2026 come previsto dalla normativa vigente⁵.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di differimento di un termine infra annuale, che non determina pertanto effetti modificativi sui saldi annuali, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 3
(Proroga de contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa Italiana operante nel punto di crisi di Lampedusa)

La disposizione, novellando l'articolo 10 del decreto-legge n. 146 del 2025, consente, in deroga ai limiti della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stabiliti all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la proroga sino al 31 dicembre 2026 dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa.

La RT afferma, riguardo ai profili di costo riferibili alla disposizione, per quanto concerne le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che l'applicazione della disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la CRI eroga, nell'ambito dell'*hotspot* di Lampedusa, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del

⁵ In proposito va precisato che la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, ha stralciato la Misura M2C412.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo comma 29 e ss., della legge n.160/2019 e di cui all' articolo 1, comma 139 e ss., della legge n.145/2018. Successivamente è intervenuto il decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", novellando il comma 139-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e prevedendo che le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 fossero finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. Si è quindi previsto che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 fossero tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. Si è infine giunti con il provvedimento in esame alla proroga di tale ultimo termine al 30 settembre 2026.

Ministero dell'interno del 4 marzo 2024 a beneficio delle persone ospitate in tale tipologia di struttura, ai costi determinati dal medesimo capitolato, che sarebbero i medesimi anche laddove le prestazioni di primo soccorso, assistenza e accoglienza dei migranti fossero erogate da altro soggetto gestore. Precisa che la gestione dell'*hotspot* di Lampedusa da parte della CRI non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale Associazione sono corrisposti, per le attività gestorie dell'*hotspot*, i medesimi importi che sarebbero comunque liquidati ad altro soggetto gestore a fronte di prestazioni specificamente previste e disciplinate nello schema di capitolato di gara d'appalto approvato con DM 4 marzo 2024, richiamato nella citata relazione tecnica. Il corrispettivo per le prestazioni rese viene erogato secondo il meccanismo individuato nello schema di capitolato, del *pro capite pro die*, altrimenti applicabile ad altro soggetto gestore.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto delle informazioni fornite dalla RT in merito alla neutralità della disposizione sui costi delle prestazioni erogate a Lampedusa dalla Croce Rossa Italiana, non ci sono osservazioni.

Si rileva comunque l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità delle disposizioni di proroga con la normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione, al fine di escludere il possibile insorgere di obblighi di stabilizzazione del relativo personale a contratto in capo all'Ente.

Articolo 2, comma 4 ***(Disposizioni per il potenziamento punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza)***

La norma dispone la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, circa la possibilità di avvalersi delle facoltà di deroga alle disposizioni di legge, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea, per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza, prevista all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa è infatti finalizzata alla sola proroga del termine entro il quale è possibile, per le tipologie di strutture interessate da tali norme, avvalersi delle ampie facoltà di deroga, già previste dall'articolo 19, comma 3-bis, del "decreto Minniti" per i CPR ed estese alle altre strutture di cui all'articolo 5-bis del "decreto Cutro"⁶.

⁶ L'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023 prevede che per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza si applichino, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 dello stesso provvedimento. Il predetto articolo 10, avente ad oggetto la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), consente di derogare, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea, e dispongono che l'ANAC assicuri, qualora richiesta, l'attività di vigilanza collaborativa, che ha lo scopo di supportare le stazioni appaltanti nella

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che alle norme, prorogate dal testo in esame, che hanno introdotto la possibilità di avvalersi delle facoltà di deroga non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.

Sarebbe comunque utile acquisire conferma che l'ANAC - cui è affidata l'attività di vigilanza collaborativa nell'ambito dell'esercizio delle predette facoltà di deroga, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023 - possa adempiere a tali compiti anche nell'anno 2026 con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 5 ***(Proroga graduatoria del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)***

La norma, novellando l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021, dispone la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario.

La RT ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riferita a facoltà assunzionali già autorizzate in favore dei VVFF.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, dal momento che, come confermato dalla RT, la norma si riferisce a facoltà assunzionali già autorizzate, tenuto conto che alla norma originaria e alle sue successive proroghe⁷ non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, limitatamente alle strutture e ai punti di crisi citati, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 197 del 2022 (comma 1). L'articolo 1, comma 679, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), al fine di ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri, per assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, come previsto dal comma 678 del medesimo articolo 1, ha incrementato di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione.

⁷ La graduatoria aveva originariamente validità triennale (secondo la generale previsione posta dall'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge n. 160 del 2019), fino al 30 giugno 2022. Tale termine è stato oggetto di successivi interventi normativi che ne hanno prorogato la scadenza. In particolare, il primo differimento di sei mesi è stato disposto dal decreto-legge n. 228 del 2021, cui è seguita l'estensione a tutto il 2023 per effetto del decreto-legge n. 198 del 2022, a tutto il 2024 ai sensi del decreto-legge n. 215 del 2023 e a tutto il 2025 in forza del decreto-legge n. 202 del 2024. Si aggiunge ora, la proroga al 31 dicembre 2026.

Articolo 2, comma 6
(Proroga delle facoltà assunzionali per le Forze di polizia)

La disposizione proroga, al 31 dicembre 2026, la deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 4, della legge n. 121/1981 per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in cui si prevede il regime transitorio che permette l'esercizio delle facoltà assunzionali rimaste inoptate relativamente alle annualità pregresse all'anno 2025.

La RT ribadisce che la norma proroga l'esercizio di facoltà assunzionali per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare già finanziate e autorizzate.

La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che la norma proroga un regime transitorio che consente l'esercizio di facoltà assunzionali comunque già finanziate e autorizzate, come confermato dalla RT, non si formulano osservazioni.

Articolo 2, commi 6-bis-6-ter
(Vicesegretari Comuni con popolazione inferiori ai 3.000 abitanti)

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, dispone che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente o a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possano essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. È previsto che il sindaco sia tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Si prevede che il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

Il comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione tra enti locali per l'ufficio di segreteria in comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché la sede di segreteria risulti vacante.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, dal momento che la norma prevede che il funzionario incaricato ai sensi dell'articolo in esame sia tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, come stabilito dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati.

Articolo 2, comma 6-quater
(Proroga della sospensione dell'installazione dei sistemi di riconoscimento facciale negli impianti di videosorveglianza)

La norma novella la disciplina dettata dall'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, prorogando fino al 31 dicembre 2027 il termine ivi previsto relativo alla sospensione dell'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza basati su sistemi di riconoscimento facciale e operanti mediante il trattamento di dati biometrici installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Restano esclusi dall'ambito applicativo i trattamenti effettuati per finalità di prevenzione e repressione dei reati.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, commi 1-2-bis
(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)

Il comma 1 fa valere anche per gli anni dal 2024 al 2026 la vigente previsione relativa agli anni 2022 e 2023, secondo cui – in via transitoria – la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali della Polizia di Stato è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate.

Il comma 2 ribadisce l'applicazione di tale modalità di misurazione ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024.

Il comma 2-bis, inserito in prima lettura, prevede un meccanismo di compensazione tra un anno e il successivo, relativo al contingente di permessi sindacali spettante ad un'organizzazione sindacale, qualora esso presenti nell'anno considerato un eccesso rispetto al contingente spettante. In tal caso, nell'anno successivo si procede ad una corrispettiva detrazione del monte ore di permessi sindacali. La disposizione si innesta sull'articolo 32 del d.P.R. n. 164 del 2002, secondo cui il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, è determinato in un ammontare complessivo (rispettivamente in 520.000 ore per la Polizia di Stato, in 220.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria).

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia sui commi 1 e 2 che le disposizioni riguardano le modalità procedurali di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali, per la misurazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali federate, sia ai fini dell'accertamento della rappresentatività per

il triennio 2025–2027 che per l'applicazione dei permessi sindacali e degli istituti contrattuali.

Assicura che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa all'emendamento di cui al comma 2-*bis* conferma che la norma interviene sulla modalità di ripartizione dei permessi tra le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza stabilendo che, qualora dai dati a consuntivo, le stesse abbiano utilizzato, nel corso del 2025, permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante, l'amministrazione di appartenenza compenserà l'eccedenza nell'anno 2026, detraendo dal relativo monte ore delle singole organizzazioni sindacali il numero di ore risultate in esubero.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sui commi 1-2, prendendo atto di quanto assicurato dalla RT in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Analogamente sul comma 2-*bis*, convenendo con la RT in merito alla non suscettibilità di nuovi o maggiori oneri della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 4, commi 1-5

(Proroga dell'entrata in vigore di testi unici in materia di tributi)

La norma dispone la proroga, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, dell'entrata in vigore: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; del testo unico dei tributi erariali minori; del testo unico della giustizia tributaria; del testo unico in materia di versamenti e di riscossione; del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

La RT annessa al DDL iniziale si limita a riferire che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzati a prorogare l'entrata in vigore dei testi unici previsti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che alle norme originarie non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 4, comma 6

(Disciplina contratti locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali)

La norma modifica l'articolo 16-*sexies* del decreto-legge n. 146 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati

dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. In particolare, il citato articolo 16-sexies prevede che alle predette Amministrazioni non si applicano le riduzioni del canone di mercato (15% e 30%) previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 al verificarsi di una delle prestabilite condizioni⁸.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la norma è finalizzata a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico: a) l'allocazione delle pubbliche amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni; b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge n. 191 del 2009 (ossia, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi; c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva a un canone che "deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto".

Sotto questo ultimo profilo, evidenzia che il canone risultante dalla non applicazione dell'abbattimento deve essere inferiore all'ultimo importo corrisposto dalla PA, garantendo quindi risparmi di spesa rispetto alla spesa storica.

La non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall'Agenzia del demanio è compensata dall'individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, dalla più agevole regolarizzazione delle locazioni passive nonché dalla rinegoziazione dei contratti stipulati, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all'ultimo canone corrisposto.

⁸ Si tratta di una delle seguenti condizioni:

- classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) (si tratta delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 (previsione di specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato) per le amministrazioni statali.

Per la RT la norma è suscettibile di determinare risparmi di spesa, che potrebbero conseguire, oltre che dalla riduzione del consumo energetico e dall'ottimizzazione degli spazi, anche dal minor costo del canone di affitto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che alla norma originaria, oggetto di proroga, non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 7

(Disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO – Asset Management Company Spa)

La disposizione, novellando l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, reca la proroga per l'anno 2026 della disposizione che disapplica, nei confronti della società AMCO S.p.A., le norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT.

La RT specifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, sulla base degli elementi di costo di funzionamento della società rilevanti ai fini delle norme di contenimento applicabili alla medesima, quali desunti dal *budget* previsionale 2026, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 18 dicembre 2025, la variazione complessiva dei costi rispetto alla migliore stima di chiusura del bilancio 2025 evidenzia un risparmio pari a circa 15 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, superiore a quello compatibile con le previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che con riferimento al testo originario dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, che prevedeva la disapplicazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre relativamente alla proroga per l'anno 2025, introdotta con l'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 202 del 2024, sono stati associati effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro per la medesima annualità.

Con riferimento alla proroga della norma in esame, la RT riferisce che sulla base di elementi desunti dal *budget* previsionale 2026, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 18 dicembre 2025, la variazione complessiva dei costi rispetto alla migliore stima di chiusura del bilancio 2025 evidenzia un risparmio di spesa pari a circa 15 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, superiore a quello

compatibile con le previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente per l'anno 2026. Ciò premesso, sebbene i dati previsionali evidenzino un ampio margine di risparmi, si rileva che la società potrebbe nel 2026 incorrere in spese non previste per cui l'equivalenza tra il risparmio di bilancio e quello che sarebbe avvenuto con l'applicazione delle norme limitative della spesa potrà essere verificata solo a consuntivo.

Articolo 4, comma 8
(Contributo all'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana)

La norma modifica l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è finalizzata ad estendere, fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del DL n. 13/2023, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2025, per la presentazione della domanda di trasferimento a titolo gratuito di proprietà di beni immobili alla medesima Agenzia da parte degli enti territoriali interessati, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla medesima normativa. I beni immobili oggetto della presente norma sono quelli appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che alla norma originaria, oggetto di proroga, non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 9
(Rideterminazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello della Guardia di finanza)

La norma proroga dal 2026 al 2027 l'applicazione dell'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo n. 95 del 2017, in forza del quale, per gli anni dal 2022 al 2026, è possibile rideterminare con

provvedimento del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le aliquote di avanzamento al grado di colonnello.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce il contenuto della norma e riferisce, altresì, che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, concordando con la RT in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, considerando altresì che alla norma oggetto di differimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 4, comma 10 ***(Strumenti di acquisto di servizi di connettività)***

La norma modifica l'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022 prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 gli strumenti di acquisto e negoziazione realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività per garantire continuità e disponibilità degli strumenti stessi per le pubbliche amministrazioni.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la disposizione, operando esclusivamente una proroga di contratti in corso e nei massimali già previsti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga consente alle pubbliche amministrazioni di proseguire la gestione dei contratti già in essere, garantendo la continuità dei servizi senza richiedere lo svolgimento di attività aggiuntive. Pertanto, le amministrazioni opereranno nell'ambito delle risorse già disponibili nei rispettivi bilanci. I contratti relativi ai servizi del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e ai servizi di telefonia fissa sono prorogati nell'ambito degli importi massimi complessivi già contrattualmente previsti. Ne consegue che la norma non determina impatti finanziari, neanche in termini di spesa per servizi, poiché le amministrazioni continueranno a garantire la continuità dei servizi stessi nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili.

La RT conclude sottolineando che dalla proroga potrebbero derivare risparmi per le singole amministrazioni, in termini di spesa e di processo, derivanti dalla possibilità di utilizzo di contratti in corso, risparmi che sarebbero quantificabili soltanto a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che alla norma originaria, oggetto di proroga, non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 10-bis
(Proroga del termine dell'accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga al 20 settembre 2026 il termine dell'accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* per le pubbliche amministrazioni centrali (Ed. 2 – ID 2483), o fino alla effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente il medesimo oggetto (ID 2860).

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere procedurale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 11
(Svolgimento delle assemblee di società e di enti)

La norma prevede che le norme relative alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, si applichino alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, anziché entro il 31 dicembre 2025, come previsto a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale si limita a riferire che la disposizione di cui al comma 11, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che sia alla norma originaria sia alle sue successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni⁹.

Articolo 4, comma 11-bis
(Proroga termini in materia di assunzione personale dirigenziale da assegnare all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone la proroga sino al 31 dicembre 2028 della possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di 32 dirigenti – di seconda fascia – con specifiche

⁹ Si rammenta che lo stesso articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, al comma 8, prevede che per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle suddette disposizioni ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale, da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli¹⁰.

La norma, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, trattandosi di proroga di risorse già nella disponibilità dell'ente ma non utilizzate, nulla da osservare.

Articolo 4, comma 11-ter
(Validità delle autorizzazioni alle assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato)

La norma in esame, modificando la disciplina transitoria vigente, proroga il termine – dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 (non ulteriormente prorogabile) – entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025 – già autorizzate o da autorizzare con apposito DPCM, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge – che giungono alla scadenza del 31 dicembre 2024.

La norma inserita nel corso della prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4, commi 12
(Differimento del termine relativo all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione enti)

Il comma 12, come modificato in prima lettura, differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine ultimo per l'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti alla gestione separata che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate¹¹, limitandolo a coloro che erano già iscritti alla data del 1 ° gennaio 2020 all'albo degli enti privati abilitati ad effettuare tale attività.

¹⁰ Si ricorda che, a decorrere dal 2025 (sulla base di una modifica apportata dal DL n. 202/2024), le predette facoltà assunzionali autorizzate hanno una validità non superiore a tre anni, non prorogabili alla scadenza (incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge). Il richiamato DL n. 202/2024 ha altresì introdotto, nel comma 4 dell'art. 35 del citato D. Lgs., una disciplina transitoria, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine, non ulteriormente prorogabile, entro il quale possono essere esercitate le suddette facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025 – già autorizzate o da autorizzare con il richiamato decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge – che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024.

¹¹ Si rammenta che i commi 807 e 808 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) recano la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali. I predetti soggetti devono adeguare il proprio capitale, entro una data inizialmente fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato prorogato successivamente al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 1093, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), al 31 dicembre 2024 dall'articolo 3, comma 5-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021 e al 31 dicembre 2025 dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2024. Si evidenzia che alle norme che hanno introdotto i requisiti patrimoniali minimi e alle norme di differimento dei termini non sono stati ascritti effetti finanziari.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa, atteso il suo carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Rel. III. rileva che la proroga dell'adeguamento appare necessaria in virtù dei tempi richiesti per l'emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.

La disposizione, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della norma e considerato che alle norme che hanno introdotto i requisiti patrimoniali minimi e che hanno differito i termini non sono stati ascritti effetti finanziari, nulla da osservare.

Articolo 4, comma 12-bis (Incremento contributi alla CONSOB)

Il comma 12-bis inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, proroga al 31 dicembre 2027, il termine entro il quale la Consob può adottare misure aventi la finalità di contenere l'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione. A tal fine, si modifica l'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa ex articolo 40 della legge n. 724/1994.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che alla norma ora prorogata non erano associati effetti di risparmio per la CONSOB e che la stessa Commissione non è inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 4, comma 12-ter (Indennità di funzione sindaci e assessori nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. L'indennità di funzione applicata è quella riferita alla classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti ed è a carico del bilancio comunale.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma attribuisce la facoltà di applicare l'indennità di funzione in esame e che non incide sull'obbligo degli enti interessati di conseguire l'obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 12-quater
(Delibere regionali accolto anticipazioni liquidità)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini, previsti dalla legge di bilancio 2026, relativi ai debiti contratti dalle Regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità. In particolare:

- viene prorogato il termine per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze della delibera con cui le Regioni si impegnano ad applicare al bilancio una quota limitata del risultato di amministrazione, sì da prevenire la formazione di avanzi artificiali disponibili con possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. L'invio di tale delibera costituisce presupposto per l'accollo da parte del bilancio dello Stato di taluni debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- conseguentemente, viene prorogato il termine entro il quale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le misure di compensazione finanziaria a favore del bilancio dello Stato, ossia la ripartizione tra le regioni delle somme da versare, le relative modalità di pagamento e la quota da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che la norma prevede due proroghe infrannuali (due mesi) che non posticipano ad altro esercizio finanziario le misure compensative a favore del bilancio dello Stato, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 12-quinquies
(Proroga termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga di quindici giorni, dal 2 marzo al 17 marzo 2026, il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, trattandosi di proroga infrannuale, che non posticipa ad altro esercizio finanziario il riparto delle risorse del Fondo in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 12-sexies
(Proroga del termine per le delibere della TARI)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, limitatamente all'anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 15 marzo 2026.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la proroga del termine per l'inserimento e la pubblicazione delle delibere delle tariffe TARI sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del MEF nel mese di marzo 2026 riferita alla TARI del 2025 non pregiudichi l'acquisizione del gettito TARI integralmente nell'anno di competenza.

Articolo 4, comma 12-septies
(Delibere tasse di soggiorno Olimpiadi Milano Cortina)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone, in deroga alla disciplina vigente, l'immediata efficacia tramite la sola pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del comune delle delibere regolamentari che prevedono l'istituzione dell'imposta di soggiorno o il suo incremento o l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che la disciplina della tassa di soggiorno per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 è già prevista all'articolo 4 del decreto-legge n. 156 del 2025 e che la presente disposizione si limita a prevedere l'immediata efficacia delle delibere tramite la sola pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del comune (e non sul portale del

federalismo fiscale come previsto a legislazione vigente), non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, comma 12-octies
(Proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il citato articolo 9 dispone l'abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. "per masse". Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell'imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività che comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. "per massa"). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell'utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. "analitica").

Si fanno espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che alla norma oggetto di proroga non sono stati attribuiti effetti di gettito, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti:

la lettera a), intervenendo sul comma 7, estende da 18 a 30 mesi il termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definisce i criteri per l'individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata) e le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità;

la lettera b), modificando il comma 8-bis, proroga dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026 il termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute recante la definizione delle modalità e dei territori coinvolti nella fase di sperimentazione della durata di 12 mesi relativa all'introduzione della

valutazione multidimensionale unificata e, conseguentemente, posticipa la data di inizio di tale sperimentazione dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027;

la lettera c), novellando il comma 8-ter, rinvia la data di inizio dell'applicazione delle disposizioni del suddetto decreto relativo ai PUA, alle UVM e alla valutazione multidimensionale unificata, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 nei territori coinvolti nella sperimentazione e dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2028 sul restante territorio nazionale.

Il comma 2, modificando l'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 136 del 2022, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione, per i veterinari incaricati (nelle more della piena operatività della figura del veterinario aziendale individuata dall'articolo 11 del citato decreto legislativo), a svolgere le attività volte all'attuazione delle disposizioni relative agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale, previste dal medesimo articolo 11.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023:

- la lettera a), intervenendo sul comma 5-bis, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 la sospensione dell'efficacia della disciplina riguardante l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156 (che disciplina l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, ai fini dell'armonizzazione della disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter che prevede lo svolgimento di tale attività di collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero professionale);
- la lettera b), modificando il comma 8-septies, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine relativo alla limitazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale.

Il comma 4, modificando l'articolo 8, comma 7-bis, della legge n. 3 del 2018, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine per l'applicazione della norma transitoria sui requisiti per l'accesso ai concorsi pubblici per il profilo professionale di dirigente chimico.

Il comma 5, modificando l'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 le disposizioni relative all'innalzamento a 68 anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di altri enti del SSN di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici (65 anni di età) previsti per il direttore sanitario e amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 6 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023:

la lettera a), modificando il comma 1, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine della disposizione che consente al personale medico di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza del diploma di specializzazione. Viene inoltre esteso dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine finale del periodo di maturazione, da parte del predetto personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile nei servizi di emergenza-urgenza relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza;

la lettera b), modificando il comma 5, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine della disposizione che consente al personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione

degli enti del SSN competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 7, intervenendo sull'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine finale di applicazione della normativa che consente lo svolgimento, da parte del personale (non dirigenziale) rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio.

Il comma 8, modificando l'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge n. 234 del 2021, consente anche nel 2026 agli enti del SSN, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di applicare le misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2026, degli incarichi già conferiti.

Il comma 8-*bis*, integrando l'articolo 1, comma 688, della legge n. 234 del 2021, stanZIA 10 milioni di euro per il 2026 per il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il comma 8-*ter* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis* mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (recante l'autorizzazione di spesa – iscritta sul capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, pari a circa 86,7 milioni di euro per il 2026 - per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti).

Il comma 9, modificando l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del SSN.

Il comma 9-*bis* proroga per il triennio 2023-2025 al 31 dicembre 2028 il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il comma 10, modificando il decreto legislativo n. 26 del 2014, relativamente ai divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, abroga due divieti in materia di procedure sull'utilizzo di animali a fini scientifici, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del citato decreto legislativo (divieti che non hanno mai trovato applicazione in virtù di termini dilatori, via via prorogati, della relativa decorrenza).

Il comma 10-*bis*, novellando l'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2022, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la facoltà per gli enti del SSN di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Il comma 10-ter, novellando il comma 164-bis dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, limitatamente ai dirigenti medici e sanitari dipendenti delle aziende del SSN e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute:

- la possibilità, su istanza degli interessati, di trattenimento in servizio fino al compimento del 72° anno di età, in deroga ai limiti anagrafici e di servizio (compimento del 65° anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il 70° anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti), previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992 (lettera a));
- la possibilità per le suddette amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, di riammettere in servizio, su domanda, fino al compimento del 72° anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 per pensionamento di vecchiaia, previa opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico conferito (lettera a)).

Il medesimo comma 10-ter, inoltre, esclude dalla proroga per il 2026 i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, che rientravano nella platea interessata dalle possibilità di trattenimento e riassegnazione in servizio sopra descritte (lettere b) e c)).

Il comma 10-quater, modificando l'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN, per cui le strutture accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi alla soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma a cui fanno capo.

Il comma 10-quinquies, modificando il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 198 del 2022, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, stabilisce che si applicano a regime le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 2022, 24 marzo 2022, n. 24, nonché la loro estensione all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.

Il comma 10-sexies proroga fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 (garanzia dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle ASL di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta), del DPCM 28 marzo 2022 (protezione temporanea per i cittadini ucraini fuggiti in Italia in conseguenza della guerra in corso), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina. A tal fine, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il Fondo, nei limiti delle predette risorse, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.

Il comma 10-septies, modificando l'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2023, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del SSN nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, elimina il riferimento temporale (il 30 aprile 2023) entro il quale il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni anche (quindi non più soltanto, come attualmente) risultanti nel Sistema tessera sanitaria del Ministero

dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del SSN, per far fronte ai quali sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti.

Il comma 10-*octies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-*sexies*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 202 del 2024, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 10-*novies* apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana:

- la lettera a), intervenendo sul comma 7, primo periodo, permette che l'incarico del citato Commissario straordinario sia prorogabile più volte e non più fino a un massimo di 36 mesi, bensì di 48 mesi;
- la lettera b), intervenendo sul comma 8, secondo periodo, estende la previsione del compenso di 30.000 euro annui al Commissario anche per il 2027;
- la lettera c), integrando il comma 9-*ter*, puntualizza che ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 10-*decies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute (Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione, capitolo 1084, con dotazione pari a circa 20 milioni per il 2027).

La RT illustra le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aggiungendo che non comportano oneri le disposizioni di cui al comma 1 (in quanto attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente), al comma 2, al comma 4, al comma 8 (considerato che la misura straordinaria ivi prevista può essere attivata dagli enti del SSN in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale), al comma 9 (in quanto la possibilità ivi contemplata è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale) e al comma 10 (atteso che la norma si limita a definire il campo delle procedure per le quali possono essere utilizzati gli animali a fini scientifici).

La RT relativa al comma 10-*bis* riferisce che lo stesso ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli incarichi provvisori sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

La RT relativa al comma 10-*ter* afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La possibilità di trattenere in servizio avviene, infatti, nei confronti dei professionisti già operanti nelle strutture; pertanto, la

spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente. La riammissione in servizio, inoltre, avviene nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale interessato per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

La RT non analizza infine i commi *8-bis*, *8-ter*, *9-bis*, *10-quater*, *10-quinquies*, *10-sexies*, *10-septies*, *10-octies*, *10-novies* e *10-decies*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *9-bis*, 10, *10-bis*, *10-quinquies*, *10-novies* e *10-decies*, atteso che le disposizioni hanno natura ordinamentale, ovvero che alle loro versioni iniziali e alle loro precedenti proroghe (se presenti) non erano stati ascritti effetti finanziari, oppure che le norme inerenti al personale sanitario operano comunque nel rispetto dei limiti di spesa vigenti.

In relazione ai commi *8-bis* e *8-ter*, in merito alle risorse utilizzate a copertura (10 milioni dei circa 86,7 stanziati per il 2026 per transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie), si osserva che, a fronte di una richiesta di assicurazione in ordine all'assenza di pregiudizi per i suddetti interventi, a cui le stesse risorse erano state originariamente destinate, la rappresentante del Governo, oltre a confermare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, ha assicurato "in ordine all'originaria destinazione delle stesse"¹².

Per quanto attiene al comma *10-ter*, al fine di confermare la complessiva neutralità finanziaria della disposizione, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo sugli effetti finanziari della disposizione - anche alla luce dei dati di consuntivo riferiti al primo biennio di applicazione recentemente terminato (2024-2025) - volti a verificare se la maggiore spesa per la retribuzione dei dirigenti medici trattenuti in servizio sia stata compensata dai corrispondenti risparmi di spesa previdenziale nello stesso anno, nonché dai risparmi derivanti dal rinvio della sostituzione del dirigente trattenuto in servizio.

A tal proposito, andrebbe acquisita conferma che la deroga ai limiti previsti all'articolo *15-nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 si riferisce esclusivamente ai limiti di età per il collocamento a riposo, mentre continua ad applicarsi la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 del citato articolo *15-nonies* in base alla quale la permanenza in servizio non può dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti, posto che, in caso contrario, si determinerebbero maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹² V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 febbraio 2026, p. 8.

In relazione al comma 10-*quater*, appare necessario chiarire se la disposizione incida su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora prevista la proroga (dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se trattasi di contributi ancora da erogare per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per poterne fruire. In quest'ultimo caso, andrebbe chiarito se si tratta di mera facoltà di concedere un contributo attribuita alle regioni e province autonome o se vi siano risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2026 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Per quanto attiene ai commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies*, andrebbero forniti dati a supporto della congruità dello stanziamento di complessivi 54 milioni di euro per la copertura degli oneri correlati alla proroga dell'assistenza sanitaria per i profughi ucraini, posto che tale tipologia di spesa non si configura come comprimibile in un limite di spesa. Si fa presente che i profughi ucraini in Italia sono attualmente circa 56.000¹³ e che l'importo unitario ritenuto congruo per la copertura dei costi *pro capite* per il SSN ammonta a circa 2.000 euro (come attesta anche il dispositivo dell'articolo 2 dell'AS 1730, appena approvato dalla Camera dei deputati). Si tratterebbe, pertanto, annualmente, nel caso in esame, di circa 112 milioni di euro. Pur presumendo che i soggetti in questione sono per lo più rappresentati da donne relativamente giovani con prole ovvero da soggetti generalmente sani che probabilmente esercitano una pressione inferiore a quella media sul SSN, la discrasia sopra evidenziata andrebbe illustrata al fine di escludere che una quota degli oneri complessivi possa riverberarsi sulle risorse ordinariamente disponibili presso il FSN. Inoltre andrebbe esplicitato il motivo per cui 9 milioni di euro sarebbero riferibili al 2027, atteso che la proroga è fino al 31 dicembre 2026: si potrebbe ipotizzare che si tratti di trasferimenti dal bilancio statale ai SSR per compensare spese effettuate nel 2026. In tal caso, tuttavia, gli impegni in termini di indebitamento e fabbisogno sarebbero comunque tutti ascrivibili al 2026.

Andrebbero poi fornite indicazioni circa l'entità delle risorse complessivamente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 202 del 2024, riferite all'annualità 2025, delle quali 54 milioni di euro sono utilizzati per la copertura in termini di SNF. Nulla da osservare sulla copertura in termini di cassa e competenza economica.

Articolo 6, comma 1

(Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA))

La norma, modificata in prima lettura inserendo il comma 18-*bis* all'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023, proroga, per il triennio 2026-2028, la convenzione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno

¹³ V. <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4550/Protezione-temporanea-per-gli-ucraini-permessi-rinnovabili-fino-a-marzo-2027>

conseguiti all'estero. Ai relativi oneri, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107¹⁴.

La RT annessa al DDL iniziale conferma che per il triennio 2026-2028 la norma interviene sull'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, sulla base di una convenzione triennale.

Per la copertura dei relativi oneri, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti, relativamente al comma 1:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Convenzione triennale con il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, di cui all'art. 5, del D.L. 44/2023	S	C		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
	«Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107	S	C		-1,5	-1,5	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e risulta peraltro corrispondente a quanto precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025, non si formulano osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, si evidenzia che durante l'esame in prima lettura è stato modificato il fondo utilizzato per la copertura, originariamente individuato nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601,

¹⁴ L'articolo 5, comma 18, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha previsto che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, autorizzando a tal fine una spesa pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

della legge n. 296 del 2006 e ora individuato nel Fondo “La buona scuola” di cui all’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Andrebbero pertanto acquisite conferme circa la disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo per gli anni 2026, 2027 e 2028, assicurando che la riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Articolo 6, comma 1-bis
(Proroga del termine di iscrizione all’Ordine dei Pedagogisti e degli educatori professionali)

Il comma 1-bis, inserito in prima lettura, proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. A tal fine, novella l’articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55.

La modifica, approvata in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che il differimento riveste natura ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 1-ter
(Attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto)

Il comma in esame, inserito in prima lettura, interviene prorogando, da dodici anni e sei mesi a tredici anni e sei mesi, il termine di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012 relativo alle attività di autoriparazione.

In particolare, la disposizione interviene sulla disciplina dell’attività di autoriparazione che prevede che le imprese che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, fossero iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, avrebbero potuto proseguire le rispettive attività (per i dodici anni e sei mesi, termine ora divenuto di tredici anni e sei mesi) successivi alla medesima data, in deroga alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 224 del 2012.

Tale disposizione era stata già prorogata dall’articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, trattandosi di disposizione avente carattere meramente ordinamentale e considerato che anche l’ultima proroga, disposta dall’articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 202 del 2024, ha confermato l’assenza di oneri per la finanza pubblica¹⁵, non ci sono osservazioni.

¹⁵ A.S. 1337, RT di passaggio, pagina 52.

Articolo 6, commi 2 e 3 **(Incarichi dirigenti tecnici)**

I commi 2 e 3 dispongono la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del termine massimo per la durata degli incarichi temporanei dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione entro il limite di 7,9 milioni di euro annui¹⁶.

La RT annessa al ddl iniziale specifica che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive è ancora in corso di svolgimento.

La relazione riferisce, altresì, che agli oneri derivanti dalle proroghe in oggetto si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente nell'anno 2026 e, nello specifico, dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del costo lordo Stato annuo del dirigente tecnico pari a 154.238,81 euro, moltiplicato per 89 unità (di cui 30 unità a cui l'incarico è stato conferito nel corso dell'anno 2025). Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che l'autorizzazione di spesa per il conferimento degli incarichi è configurata come limite di massimo di spesa; si osserva tuttavia una discrasia tra l'onere complessivo ricavabile dalla RT pari a 13.727.254,09 euro (154.238,81 euro x 89 unità) e il richiamato limite di spesa, che risulta di ammontare inferiore, ossia pari a 7,9 milioni di euro, e che consentirebbe di finanziare 51 incarichi anziché gli 89 indicati dalla RT. Su tale circostanza sarebbe opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

¹⁶ L'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, al comma 3, autorizza nel testo vigente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,9 milioni per gli anni dal 2021 al 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025. Il medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, al comma 4, prevede che, nelle more dell'espletamento del citato concorso, possano essere stipulati incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive. Tali contratti hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2024. L'autorizzazione di spesa relativa al conferimento di tali incarichi è stata disposta dallo stesso articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, che a tal fine ha rifinanziato, nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, l'autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015. A tale autorizzazione è stata poi aggiunta quella prevista dall'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Nello specifico, la richiamata disposizione normativa autorizza il Ministero dell'istruzione a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire i contratti a tempo determinato, previsti dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, entro il limite di spesa pari a 7,9 milioni di euro annui per gli esercizi dal 2021 al 2024. Da ultimo è intervenuto l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, che novellando le richiamate norme, ha fissato il termine per la proroga o il conferimento degli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive di cui sopra al 31 dicembre 2025.

Articolo 6, comma 4

(Disposizioni in materia di assegnazione del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando)

La norma, alle lettere a) e b), dispone la proroga, per l'anno scolastico 2026/27, della possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi in posizione di comando di un contingente di n.242 collaboratori scolastici e di n.721 assistenti amministrativi e tecnici. A tal fine si provvede novellando l'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. proroga termini per il 2024).

La RT ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi oneri per l'Amministrazione, in quanto le disposizioni prorogate (ultimo periodo dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 71 del 2024) dispongono che sui posti accantonati non possano essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999.

Il prospetto riepilogativo non indica effetti d'impatto.

Al riguardo, si rammenta che la normativa vigente, ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., impone, nel caso dell'attivazione dell'istituto del comando, il rimborso da parte dell'Amministrazione destinataria a quella di appartenenza del trattamento economico fondamentale in godimento da parte del dipendente.

Considerato comunque quanto riferito dalla RT e tenuto conto che tanto alla norma originaria quanto alla successiva proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Articolo 6, comma 5

(Assunzioni docenti di religione cattolica)

La disposizione reca la proroga all'anno scolastico 2026/2027 della norma di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 126 del 2019, la quale prevede che le assunzioni dei docenti di religione cattolica siano effettuate, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate, nel limite dei posti vacanti e disponibili, per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario e con la procedura straordinaria previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 del citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, tenuto conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili.

La RT ricorda che la ricostruzione di carriera dei docenti di religione cattolica, con contratto a tempo determinato, segue regole diverse rispetto a quella prevista per il personale docente non di religione cattolica. Infatti, ai docenti di religione cattolica con incarico a tempo determinato, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, sebbene non immessi in ruolo, è riconosciuto con cadenza biennale il diritto alla progressione per posizioni retributive dei docenti di religione cattolica di ruolo, nonché il diritto alla ricostruzione di carriera. Pertanto, lo *status* giuridico ed economico

dei docenti a tempo determinato che abbiano maturato la detta anzianità di servizio è il medesimo dei docenti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato.

In proposito viene, inoltre, precisato che i vincitori dei concorsi in argomento sono docenti che hanno già maturato il diritto alla ricostruzione di carriera, in forza dell'anzianità di servizio acquisita. Infatti, per il primo e il secondo ciclo di istruzione, già nell'anno scolastico 2022/2023, 14.426 docenti con contratto a tempo determinato avevano maturato un'anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Conseguentemente il maggior numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, derivante dalla proroga della deroga al criterio del “*turn over*” prevista dalla misura in esame, comporta, da un lato, la riduzione della spesa sulla voce di bilancio relativa ai docenti con contratto annuale, e, dall'altro, un incremento “equivalente” alla voce di bilancio relativa ai docenti con contratto a tempo indeterminato.

Le predette assunzioni potranno avvenire solo nei limiti dei posti vacanti e disponibili riferite alla dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica come definita annualmente ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 pari al 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

Pertanto, la RT assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi non indica valori

Al riguardo, posto che le assunzioni sono finalizzate alla copertura di posti che comunque risultano vacanti e disponibili per un numero pari a quello risultante dai concorsi già autorizzati dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, considerato che tale articolo è corredato da una clausola di invarianza finanziaria e che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 6, comma 6

(Cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy)

La proroga estende all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy, prevista in via straordinaria dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge n. 99 del 2022, e attualmente valida fino all'anno 2025.

La RT evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prorogare di un anno la previsione di cui dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, afferente alla facoltatività del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy, prevista in via straordinaria dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e attualmente valida fino all'anno 2025. In particolare, evidenzia che la facoltatività del cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8, della legge n. 99/2022, è stata disposta in virtù della contemporanea assegnazione dei

finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli *ITS Academy*. La proroga si rende, infatti, essenziale al fine di uniformare la disciplina alla rendicontabilità dei percorsi formativi stabilita fino al 31 ottobre 2026. La disposizione, pertanto, non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto non espone valori

Al riguardo, si ricorda che alla norma oggetto di proroga di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024 (che ha previsto la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale fino all’anno 2025) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Pertanto nulla da osservare.

Articolo 6, comma 6-bis ***(Valutazione dei rischi per gli edifici scolastici)***

La disposizione, inserita in prima lettura, novella il comma 4-*quinquies* dell’articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine già previsto dalla normativa vigente per l’adozione del decreto ministeriale.

La norma, inserita nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT annessa alla precedente proroga assicurava che il comma 4-*quinquies* dell’articolo 5 del decreto-legge n. 202/2024 rivestiva natura ordinamentale, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 6-ter ***(Proroga disciplina transitoria mobilità dei dirigenti scolastici)***

Il comma 6-*ter*, introdotto in prima lettura, estende l’applicazione della disciplina transitoria già prevista per l’anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici anche all’anno scolastico 2026/2027.

La norma, inserita in prima lettura, non è al momento corredata di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della proroga, non ci sono osservazioni.

Articolo 7, comma 1
(Proroga dell'attuale Consiglio universitario nazionale)

Le norme prorogano dal 30 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine fino al quale il Consiglio universitario nazionale, nella sua attuale composizione, continua a svolgere le proprie funzioni.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che la disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prorogare la durata del mandato degli attuali componenti dell'organo alla data del 30 giugno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 la durata del mandato degli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale.

A tale proposito, considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006, alle spese di funzionamento del Consiglio universitario nazionale si fa fronte con gli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente e tenuto conto che la norma si limita a prorogare la durata in carica degli attuali componenti che sarebbero stati, altrimenti, sostituiti dai nuovi eletti in egual numero, nulla da osservare.

Articolo 7, comma 2
(Termine per la conclusione delle procedure del sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025)

Le norme apportano modifiche alle procedure amministrative concernenti le attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025.

Si rammenta che il sesto quadrimestre è stato istituito dall'articolo 3-novies del decreto-legge n. 45 del 2025, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del PNRR.

Le modifiche consentono di concludere i lavori concernenti le procedure di abilitazione scientifica nazionale entro il 30 giugno 2026 in luogo del 31 marzo 2026 previsto dalle norme previgenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il citato differimento è disposto nell'ambito del medesimo esercizio finanziario, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7, commi 2-bis
(Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)

Il comma 2-bis, inserito in prima lettura, prevede che al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, continuino a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027. Ciò, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 21, che prevede che i componenti del CNVR permangano in carica per soli 5 anni e che l'incarico non sia rinnovabile.

La disposizione inserita in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma si limita a derogare espressamente il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 21 della legge n. 240/2010, non ci sono osservazioni.

Articolo 7, commi 2-ter
(Proroga entrata in vigore linee guida didattica a distanza per studenti impiegati all'estero nell'ambito del Piano Mattei o in conflitti bellici)

Il comma 2-ter, inserito in prima lettura, stabilisce che, limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, viene prorogato all'anno accademico 2026/2027. Le linee guida per l'offerta formativa a distanza prevedono invece (con specifiche deroghe) che la valutazione degli studenti (tramite verifiche di profitto ed esame finale) dovrà avvenire solo in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio.

La disposizione, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, dal momento che la norma si limita a disporre il rinvio all'anno accademico 2026/2027 dell'entrata in vigore delle nuove modalità di svolgimento delle prove didattiche per gli studenti in questione e che la disposizione non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri, non ci sono osservazioni.

Articolo 7, comma 2-quater
(Consiglio nazionale AFAM)

Il comma 2-quater prevede che nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continui a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato dei membri del Consiglio, la cui naturale scadenza è prevista per il 22 marzo 2026, è pertanto esteso per ulteriori 9 mesi, fino al 31 dicembre 2026.

La disposizione, aggiunta nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ricordato che per il funzionamento del Consiglio nell'attuale composizione è previsto uno stanziamento annuo di 0,1 milioni di euro, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 1
(Utilizzo di disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali Musei dotate di autonomia speciale)

La norma reca la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. In particolare, nel testo precedente all'entrata in vigore della norma in commento la citata norma stabiliva che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, potessero esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2025.

La RT si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Rel.III. specifica che le risorse di cui trattasi sono legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non espone valori.

Al riguardo, si rammenta che il termine in questione era stato già prorogato in precedenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 e alla norma non erano stati ascritti effetti. Il Governo¹⁷ aveva quindi confermato che la proroga concessa per l'utilizzo delle risorse in questione non era suscettibile di determinare variazioni nei tendenziali di finanza pubblica escludendo effetti di maggior spesa.

Pertanto, nel presupposto che anche la nuova proroga non determini alterazioni delle previsioni di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 2
(Contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio)

La norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo fino al quale la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua ad operare al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

¹⁷ Con Nota depositata presso la 5ª Commissione del Senato nella seduta n. 341 del 29 gennaio 2025.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Rel.III. specifica che la proroga annuale risiede nella esigenza di continuare a garantire la gestione delle relative risorse e, in particolare, dei residui di spesa delegata correlati all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati sia ad interventi già avviati che, in ragione della loro complessità, non troverebbero compimento alla scadenza del termine del 31 dicembre 2025 attualmente prevista, con conseguente perdita della disponibilità delle somme ad essi connessi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rammenta che, durante l'esame del decreto-legge n. 201/2024, il Governo aveva confermato l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica¹⁸.

Andrebbe pertanto confermato che anche l'ulteriore proroga non determini alterazioni rispetto agli effetti già scontati dai tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 8, comma 3

(Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che gestiscono o possiedono istituti e luoghi della cultura devono completare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

La RT chiarisce che l'intervento si rende necessario per definire esattamente quali siano le norme da applicare per completare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Precisa che gli adempimenti in questione prevedono attività già programmate per il 2024 e prorogate, per il completamento, dalla norma in esame, fino al 31 dicembre 2026.

Rileva che gli interventi, secondo quanto indicato, saranno realizzati su risorse già stanziare e disponibili e, come specificato dalla norma, nei limiti di queste e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando che gli interventi, per espressa disposizione normativa, saranno realizzati nei soli limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni sul fatto che l'apposizione del

¹⁸ Cfr. A.C. 2183, Camera dei deputati, Commissione bilancio, 29 gennaio 2025.

nuovo termine del 31 dicembre 2026, relativamente a programmi di spesa risalenti al 2024, non comporti un adeguamento negli effetti finanziari, da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 8, commi 4 e 5
(Durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della
Soprintendenza speciale PNRR)

La norma modifica il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 13 del 2023, nella parte in cui disciplina la durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, stabilendo che questi ultimi - che nell'assetto già vigente possono essere rinnovati per un periodo non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025 - possano essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 2026 (comma 4)¹⁹. Ai fini dell'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di euro 1.848.777 per il 2026, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura (comma 5).

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che, allo stato attuale, la segreteria tecnica si compone di 43 esperti tecnici, il cui costo unitario annuo al lordo di cassa e IVA è pari a euro 40.914,38, e di 3 esperti amministrativi, il cui costo unitario annuo al lordo di cassa e IVA è pari a euro 29.819,34. Pertanto, la stima di spesa è così articolata:

-43 unità esperti tecnici x euro 40.914,38 = euro 1.759.318,34;

-3 unità esperti amministrativi x euro 29.819,34 = euro 89.458,02. Di seguito una tabella riepilogativa dei costi su riportati:

(euro)

Esperti	Onorario annuo lordo	Cassa 4 %	IVA 22 %	Totale lordo	Esperti con contratto fino al 31 dicembre 2025	Costo totale annuo
Tecnico	32.246,52	1.289,86	7.378,00	40.914,38	43	1.759.318,34
Economico amministrativo	23.502,00	940,08	5.377,76	29.819,34	3	89.458,02
Totale						1.848.776,36

¹⁹ L'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che la Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR istituita presso il Ministero della cultura sia composta, oltre che da personale di ruolo del medesimo Ministero, da un contingente di esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, ha integrato la composizione della suddetta Segreteria tecnica con ulteriori esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 13 del 2023, per le finalità delle summenzionate disposizioni, ha portato da 50.000 a 80.000 euro lordi annui l'importo massimo del compenso singolarmente riconoscibile agli esperti e ha consentito il rinnovo dei relativi incarichi non oltre la data del 31 dicembre 2025, confermandone la durata complessiva in un massimo di trentasei mesi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga degli incarichi agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR (comma 5)		1,8				1,8				1,8		
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – CULTURA (comma 5)		1,8				1,8				1,8		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento e alla luce dei dati e dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione dalla RT, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che tale quantificazione ipotizza l'attribuzione di un compenso lordo annuo per singolo esperto (euro 40.914,38 per gli esperti tecnici ed euro 29.819,34 per quelli con professionalità economico amministrativa) che appare inferiore all'importo massimo consentito dalla normativa vigente (euro 80.000 lordi annui) di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 13 del 2023.

Quanti ai profili di copertura, considerato che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 5-bis

(Elevazione dei limiti massimi di spesa per il 2026 dei crediti d'imposta destinati al cinema e all'audiovisivo)

La disposizione, inserita in prima lettura, stabilisce che nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la disposizione, per il solo 2026, prevede la possibilità del riconoscimento di crediti d'imposta più elevati di quelli previsti dagli articoli 15 e 19 della legge n. 220/2016, fermo restando tuttavia il limite complessivo degli interventi di spesa previsti dal riparto effettuato ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 5-bis, della medesima legge, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, commi 5-ter-5-quater (Museo nazionale di fotografia)

Le disposizioni, inserite in prima lettura, intervengono sull'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea

Il comma 5-ter modifica la denominazione della "Fondazione Museo di fotografia contemporanea" in "Fondazione Museo nazionale di fotografia" e rifinanzia l'autorizzazione di spesa, destinata a contribuire al funzionamento della predetta Fondazione, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il successivo comma 5-quater reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La disposizione, intervenuta nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il 2026 e il 2027, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, dal momento che si provvede a valere sulla dotazione dei fondi speciali di parte corrente mediante la riduzione degli accantonamenti in favore del Ministero della cultura, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 5-quinquies (Semplificazioni procedurali per interventi edilizi di lieve entità)

La norma prevede la proroga di sei mesi del termine previsto dall'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 9, commi 1, 2 e 3
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prorogando a tutto il 2026 la predetta sospensione nonché il termine previsto per l'adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell'efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell'incremento percentuale da applicare all'aggiornamento.

Il comma 2 modifica l'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento "Ponti sul Po", prevedendo il differimento di sei mesi (dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026) del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine per l'aggiudicazione dei lavori comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.

Il comma 3 modifica l'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 25 del 2025, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prorogando di 3 mesi, fino al 31 marzo 2026, l'adozione del predetto decreto.

La RT annessa al DDL iniziale, in merito al comma 1, afferma che la disposizione proroga di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195 del codice della strada, nonché il termine previsto per l'adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell'efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell'incremento percentuale da applicare all'aggiornamento.

Precisa che il comma 497 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), come modificato dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha sospeso, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada e ha previsto che il decreto di aggiornamento di cui all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l'inflazione relativa al biennio 2024-2025.

La norma è, pertanto, finalizzata a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall'applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.

Come già chiarito anche nella relazione tecnica predisposta a corredo della disposizione su cui si interviene e della modifica intervenuta successivamente, la RT evidenzia che si tratta di norma che non comporta nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'introito derivante dall'applicazione delle predette sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*. Inoltre, la norma non determina effetti finanziari per gli enti locali, atteso che gli stessi formulano le previsioni relative alle sanzioni del codice della strada sulla base dei verbali di accertamento delle

medesime sanzioni relativi alle annualità precedenti, senza che rilevino eventuali aggiornamenti dei relativi importi in base all'indice dei prezzi al consumo.

Relativamente ai commi 2 e 3, la RT ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, che l'introito derivante dall'applicazione delle sanzioni in esame ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*, e che la norma non determina effetti finanziari per gli enti locali, attesa la metodologia di previsione delle entrate da sanzioni del codice della strada, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2, atteso che la norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018²⁰, andrebbe chiarito se la predetta proroga possa determinare una manifestazione della spesa differente rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, con impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Relativamente al comma 3, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 2-bis **(Proroga termini inizio e ultimazione lavori - permesso di costruire)**

Il comma 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, estendendo da trentasei a quarantotto mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025 (termine anch'esso prorogato rispetto al 31 dicembre 2024 previsto a legislazione previgente). La medesima estensione di un anno riguarda anche il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2025 (termine anch'esso prorogato rispetto al 31 dicembre 2024 previsto a legislazione previgente).

La RT non è disponibile.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

²⁰ L'articolo 1, comma 891, della legge n.145 del 2018, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

Articolo 9, comma 2-ter
(Fondo per il trasporto pubblico locale)

Il comma 2-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, nella parte relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto pubblico locale (c.d. Fondo TPL). In particolare, la lettera *a*) interviene sul comma 2-quater, disponendo che, per l'anno 2026, al riparto del Fondo si provveda sulla base dei seguenti criteri:

- 1) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, è suddivisa tra tutte le Regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020, cioè secondo la tabella allegata al DPCM 11 marzo 2013;
- 2) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole Regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
- 3) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le Regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard, previsti dal comma 2, lettera *a*).

La lettera *b*) novella il comma 6 differendo, dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2026, il termine per l'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF con cui dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi, ai fini della ripartizione del medesimo Fondo, la quale avverrà a decorrere dall'anno 2027, anziché dall'anno 2026.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione interviene sulle modalità di ripartizione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, senza incidere sul totale delle risorse del Fondo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 3-bis
(Revisione veicoli ispettori MIT)

Il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine, di cui all'articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al quale gli accertamenti svolti nell'ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, considerato che il compenso da riconoscere agli ispettori in esame è posto a carico esclusivo dei richiedenti e che alle disposizioni originarie, nonché alle relative proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 3-ter
(Proroga scuole nautiche)

Il comma 3-ter, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinai, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per

il conseguimento delle patenti nautiche, consente alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, di adeguare la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-*septies* del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 3-*quater* **(Contributo per operatori ferroviari in area portuale)**

Il comma 3-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 509, della legge n. 207 del 2024 inerente alla facoltà per ciascuna Autorità di sistema portuale di attribuire un contributo di importo massimo pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2026, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla medesima Autorità. La modifica estende dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 tale facoltà riducendo da 1 milione di euro a 500.000 euro il limite annuo del contributo per ciascuna Autorità. Tali somme devono essere corrisposte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che si tratta di una facoltà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che le autorità non possono utilizzare l'avanzo di amministrazione e pertanto dovranno compensare la nuova spesa attraverso la riduzione di altre spese.

Articolo 9, comma 3-*quinquies* **(Infrastrutture strategiche)**

Il comma 3-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga di un ulteriore anno (per tutto il 2026) l'applicabilità della disposizione contenuta nel comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, che disciplina – per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 216, comma 1-*bis*, del “precedente” Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) – l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPESS, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che alla norma prorogata non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 3-sexies
(Proroga assistenti bagnanti)

Il comma 3-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, proroga la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, sino alla fine della stagione balneare 2026, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che alle norme prorogate non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 3-septies
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

Il comma 3-septies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 7-bis, comma 2 e comma 2-bis, del decreto-legge n. 146 del 2021, prorogando dal 30 marzo 2026 alla piena operatività del sistema centralizzato e all'aggiornamento delle linee guida in materia di trasporti eccezionali e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, l'entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 28 luglio 2022 n. 242 in materia di trasporti eccezionali. Inoltre, viene prorogata la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2027.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, attesa la natura ordinamentale della proroga in esame, non vi sono osservazioni da formulare. Si fa presente peraltro che: al citato articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge si esclude l'erogazione ai componenti del Tavolo tecnico di compensi, comunque denominati; le misure da attuare con l'adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità sono previste nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori.

Articolo 9, commi 3-octies e 3-novies
(Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale)

I commi 3-octies e 3-novies, inseriti dalla Camera dei deputati, modificano all'articolo 1, comma 471, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), che ha istituito, nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. In particolare, le novelle:

- incrementano la dotazione del fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2027, estendendone il periodo di operatività fino al 31 dicembre 2027;
- stabiliscono che tra le imprese destinatarie del contributo rientrano anche quelle che sono titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, e di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali;
- specificano che il contributo è erogato in conformità con la normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato;
- prevedono che il contributo sia finalizzato ad agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un buono portuale di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale ;
- sostituiscono l'importo massimo del contributo attualmente devolvibile alle imprese – pari a 10.000 euro per ciascuna impresa – con un nuovo tetto pari a 20.000 euro e se ne specifica la destinazione a sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- destinano il contributo a incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), riconoscendo un buono portuale di importo massimo pari a 80.000 euro – in luogo dei 50.000 attualmente previsti – per ciascuna impresa, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Infine, si dispone la copertura degli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l'anno 2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, si osserva che sebbene l'onere si configuri come un limite di spesa, la norma pone una serie di parametri rigidi e non modulabili per la concessione dei contributi ivi contemplati, per cui ove la spesa sostenuta dalle imprese fosse superiore agli stanziamenti potrebbe porsi il problema del rispetto del limite di spesa. Tra l'altro, poiché la disposizione amplia la platea delle imprese beneficiarie del contributo, incrementa l'importo del buono portuale massimo concedibile da 2.500 a 3.500 euro per dipendente e da 50.000 euro a 80.000 euro per impresa ed incrementa l'importo massimo del contributo devolvibile alle imprese da 10.000 euro a 20.000 euro, sarebbe opportuno acquisire maggiori chiarimenti.

Articolo 9, comma 3-decies
(Linea 2 metropolitana di Torino)

Il comma 3-decies, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga fino al 2027 l'autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino". Conseguentemente, viene prorogato, il finanziamento annuo di 150.000 euro di un'ulteriore annualità, estendendone gli effetti anche al 2027. Tale stanziamento è finalizzato per euro 100.000 per il compenso del Commissario e per euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico. Ai relativi oneri, pari a 150.000 euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire", con utilizzo parziale dell'accantonamento riferito al MIT nell'ambito del bilancio triennale 2026-2028.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, per quanto riguarda la spesa prevista non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Andrebbero tuttavia forniti chiarimenti sulla disponibilità di risorse per la realizzazione della linea metropolitana e sull'assenza di effetti sui saldi pur prevedendosi la proroga del Commissario straordinario.

Articolo 9, comma 3-undecies
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

Il comma 3-undecies, inserito dalla Camera dei deputati, proroga le misure introdotte dall'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 che concedono alle Autorità di sistema portuale la facoltà di erogare risorse a sostegno del lavoro portuale e dei traffici marittimi durante la pandemia da COVID-19 e successivamente estesa a fronte di ulteriori *shock* esogeni di natura geopolitica. In particolare, si stabilisce che tali misure siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026 e, per tali finalità, si autorizza la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2026, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT è disponibile.

Al riguardo, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 9, comma 3-duodecies
(Alloggi per dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata)

Il comma 3-duodecies, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati,

in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2026, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2026, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.

La RT aggiornata non è disponibile.

La RT relativa alla norma originaria - Articolo 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative) del decreto-legge n. 132/2023 - affermava che l'intervento prevede disposizioni in materia di politiche abitative, con lo scopo di individuare una disciplina uniforme sul territorio nazionale che consenta alle Forze dell'ordine che hanno dedicato la loro vita professionale alla lotta della criminalità organizzata di poter esercitare il diritto di prelazione l'alloggio alla scadenza del periodo di locazione.

La disposizione prevede, in particolare al comma 1, la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei contratti di locazione di cui all' articolo 18 del decreto-legge n. 152/1991 in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 ai medesimi termini e condizioni.

Il comma 2 disciplina la possibilità di esercitare il diritto di prelazione all'assegnatario in relazione ai predetti alloggi. In particolare, il proprietario dell'immobile che volesse trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari in argomento è tenuto a notificare la proposta di alienazione all'assegnatario per l'esercizio del predetto diritto di prelazione. A tali trasferimenti si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

Il comma 3, al fine di delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame nel caso di contratti scaduti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, prevede specifiche condizioni che debbano sussistere al momento dell'esercizio della facoltà di riscatto. In particolare: a) l'immobile deve essere occupato dall'assegnatario (o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare) al momento della notificazione della volontà di alienarlo; b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

Conseguentemente, il comma 4 prevede che, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i citati contratti si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile

Il comma 5 è una norma di chiusura, la quale dispone che le disposizioni previste dall'articolo in esame non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT relativa alla proroga disposta dal decreto-legge n. 202/2024 ha affermato che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l'esame del decreto-legge n. 202/2024 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso una nota in cui afferma che "in relazione agli accordi territoriali sottoscritti dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98, si rappresenta che dalla proroga di cui trattasi non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, riguardando la stessa un numero esiguo di contratti il cui importo è trascurabile"²¹.

Al riguardo, nulla da osservare alla luce dei chiarimenti già forniti in precedenza.

Articolo 10

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

L'articolo 10, modificato in prima lettura, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

La RT annessa al DDL iniziale si limita a riferire che la disposizione, che consente alla platea degli attuali fruitori dei servizi consolari di continuare ad accedere ai portali ad essi deputati, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che alle proroghe disposte dalla norma in esame, così come alle precedenti proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Articolo 11, comma 1

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

L'articolo modifica l'articolo 2229, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) al fine di prorogare sino al 31 dicembre 2026 (rispetto al previgente

²¹ Cfr. AS 1337 – MEF, risposte 29 gennaio 2025.

termine del 31 dicembre 2025) il regime transitorio per il collocamento in ausiliaria del personale militare [comma 1, lettera a)].

Viene, altresì, introdotta la lettera *m-septies*) al comma 1 dell'articolo 2230, disponendo che i contingenti di personale da collocare in ausiliaria a domanda, per il 2026, siano pari a 16 ufficiali e 38 marescialli, per un totale di 54 unità. Viene quindi previsto, modificando il comma 1-bis del suddetto articolo 2230, che anche per il collocamento in ausiliaria per il 2026, il 50 per cento delle unità degli ufficiali venga riservato ai tenenti colonnelli [comma 1, lettera b)].

Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in euro 2.700.000 per il 2027, in euro 2.431.531 per il 2028 e in euro 1.705.080 per il 2029, e agli stessi si provvede, quanto a euro 675.000 per il 2027, a euro 607.883 per il 2028 e ad euro 426.270 per il 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per il 2027, a euro 1.823.648 per il 2028 e ad euro 1.278.810 per il 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del COM (comma 2)²².

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che la disposizione di cui al comma 1 proroga, sino al 31 dicembre 2026, il regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare (di seguito Codice) ed è tesa a garantire il progressivo conseguimento dei volumi organici di cui agli articoli 798 e 798-bis del Codice, dovendo al contempo salvaguardare la funzionalità dello Strumento militare.

Ciò, in linea con il processo di revisione del Modello professionale delle Forze armate avviato dalla legge n. 119 del 2022 che ha posticipato, al 1° gennaio 2034, il termine per il conseguimento delle dotazioni organiche di legge. Saggiunge, altresì, che anche valutando l'ultima riconfigurazione dello Strumento militare in 160.000 unità (decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185), permane l'efficacia funzionale dell'istituto *de quo* tenuto conto della necessità di ricondurre le consistenze intercategoriali del personale militare a quelle previste dal Codice.

Ulteriormente, segnala che la norma in esame riguarda il personale militare appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e all'Aeronautica militare.

Tale misura, che consiste in una proroga di uno strumento normativo già previsto fino al 31 dicembre 2025, risulta funzionale per proseguire nel razionale adeguamento degli organici della categoria degli Ufficiali e dei ruoli dei Marescialli.

Specificatamente, i contingenti di personale da collocare in ausiliaria a domanda, per l'anno 2026, sono complessivamente pari a 54 unità, ripartite come da successiva Tabella 1. Con riferimento alla categoria Ufficiali, resta invariata la vigente percentuale di riserva del 50% delle unità previste, a favore dei tenenti colonnelli ex articolo 2230, comma 1-bis.

²² Si rammenta che l'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa due fondi da ripartire (rispettivamente di parte capitale e di parte corrente) le cui dotazioni sono determinate dalla legge di bilancio. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze.

TABELLA 1 - Unità di personale da collocare in ausiliaria nell'anno 2026

CATEGORIA	ANNO
----- ----- RUOLO	2026
Ufficiali	16
Marescialli	38
TOTALE	54

I suddetti contingenti di personale, da collocare in ausiliaria anticipata nell'anno 2026, sono stati definiti in relazione al raggiungimento dei requisiti richiesti per ciascun ruolo/categoria, come riportato nella successiva Tabella 2.

TABELLA 2 - Stima dei contingenti di personale, per categoria, a 5 anni dal limite di età

CATEGORIA	ANNO DI RIFERIMENTO	
----- ----- RUOLO	2025	2026
Ufficiali	782	739
Marescialli	3.287	3.080
TOTALE	4.069	3.819

Il collocamento anticipato in ausiliaria del personale:

- non comporta nuove assunzioni, per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici del personale militare;
- la spesa correlata risulta compensata, considerando l'onere che l'Amministrazione sosterebbe nel caso in cui il personale rimanesse in servizio: ciò, in quanto il trattamento economico di quiescenza risulta notoriamente inferiore al trattamento previsto in servizio senza, tra l'altro, considerare gli eventuali ulteriori emolumenti accessori da corrispondere a tale personale (ad esempio, compenso straordinario, compenso forfettario, etc.).

Nella successiva Tabella 3, si è proceduto a raffrontare l'onere lordo Stato annuo *pro-capite* del trattamento economico in godimento al personale in ausiliaria e del trattamento stipendiale spettante al personale in servizio, con riferimento ai gradi apicali della categoria Ufficiali e dei ruoli Marescialli. Tali oneri sono stati stimati prendendo a riferimento i costi unitari 2025 (come definiti nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – SICO), relativi a ciascuna delle posizioni economiche interessate e applicando i criteri di calcolo previsti per la definizione dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 1870 del Codice. Dal raffronto dei predetti oneri, emerge che il trattamento economico spettante in ausiliaria risulta inferiore di circa il 10% rispetto al trattamento economico spettante in servizio. Il collocamento anticipato in ausiliaria dei predetti contingenti di personale, in sostanza, dovrebbe

comportare una minore spesa annua per l'Amministrazione pari a circa 492.926 euro di cui prudenzialmente non si tiene conto

TABELLA 3 - Stima trattamento economico annuo previsto per le categorie/ruoli e gradi in esame

Trattamento economico annuo spettante al personale militare in ausiliaria		Trattamento economico annuo spettante al personale militare in servizio		Risparmio pro-capite annuo	Unità	
Colonnello (+23)	€ 140.715	Colonnello (+23)	€ 156.350	€ 15.635	8	€ 125.080
Tenente Colonnello (+23)	€ 119.143	Tenente Colonnello (+23)	€ 132.382	€ 13.239	8	€ 105.912
1° Luogotenente	€ 62.033	1° Luogotenente	€ 68.926	€ 6.893	38	€ 261.934
				Totali	54	€ 492.926
				Risparmio Totale Annuo		€ 492.926

Nelle successive Tabelle dalla 4 alla 8, si è proceduto a calcolare l'impegno finanziario corrispondente all'anticipazione del trattamento di fine servizio (TFS)²³ per il collocamento anticipato in ausiliaria per l'anno 2026 e, altresì, a quantificare le compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d'età ordinamentale.

A tal riguardo, la RT rappresenta che:

- il periodo medio di anticipazione per il collocamento in ausiliaria è stato stimato in 3 anni²⁴ rispetto al limite di età ordinamentale previsto per la categoria e/o il ruolo di appartenenza. Tale scelta è in linea con quella già operata, a suo tempo, dal Legislatore del 2016 per l'estensione dell'istituto fino al 2024 (vedasi Allegato 2 alla relazione tecnica del decreto legislativo n. 91 del 2016) e, da ultimo, replicata per l'estensione dell'istituto fino al 2025 (vedasi la relazione tecnica al citato D.L. n. 202/2024);
- nel lungo periodo, il collocamento anticipato in ausiliaria non determina alcun maggiore onere a carico dell'Ente erogatore del TFS (INPS), ma, addirittura, genera risparmi, come già sopra accennato e successivamente verificato (vedasi Tabella 8);
- gli effetti netti riportati nelle successive Tabelle sono stati sviluppati prendendo in considerazione l'effettivo movimento di cassa per l'erogazione del TFS, calcolato al netto delle trattenute a carico del dipendente, pari a circa il 25% dell'importo complessivo.

²³ L'importo del TFS è stato attualizzato, considerando gli incrementi medi stipendiali conseguiti nel 2025 per effetto della contrattazione 2022-2024 per il personale contrattualizzato e degli adeguamenti ISTAT per il personale dirigente.

²⁴ Tale media risulta, peraltro, leggermente sovrastimata rispetto ai dati reali che si attestano su 1/2 anni di anticipazione.

TABELLA 4 - Oneri pro-capite dovuti per rateizzazione TFS – regime transitorio (Ausiliaria anticipata)

Anno	2026	2027	2028	2029
Ufficiali (1^ Rata) Col.		50.000		
Ufficiali (2^ Rata) Col.			50.000	
Ufficiali (3^ Rata) Col.				120.610
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.		50.000		
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.			50.000	
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.				92.525
Marescialli (1^ Rata)		50.000		
Marescialli (2^ Rata)			42.935	
Marescialli (3^ Rata)				0

TABELLA 5 - Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata

Anno	2026	2027	2028	2029
Ufficiali (1^ Rata) Col.		400.000		
Ufficiali (2^ Rata) Col.			400.000	
Ufficiali (3^ Rata) Col.				964.880
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.		400.000		
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.			400.000	
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.				740.200
Marescialli (1^ Rata)		1.900.000		
Marescialli (2^ Rata)			1.631.530	
Marescialli (3^ Rata)				0

Anno	2026	2027	2028	2029	TOTALE
TOTALE ANNUO/LORDO	- €	2.700.000 €	2.431.530 €	1.705.080 €	6.836.610 €
EFFETTI NETTI (75%)	- €	2.025.000 €	1.823.648 €	1.278.810 €	5.127.458 €

Dalla proroga all'anno 2026 del regime transitorio del collocamento anticipato in ausiliaria derivano pertanto oneri complessivi – per il triennio 2027-2029 – pari a 6.836.610 euro. Tuttavia, come dettagliato nelle Tabelle 6 e 7, nel successivo triennio 2030-2032, si realizza una minore spesa pari a 7.383.548 euro per mancata erogazione del TFS spettante al collocamento in ausiliaria per limiti di età (anno 2029) ai contingenti di personale in esame. Ciò determina, di fatto, un'economia per l'Amministrazione pari a 546.938 euro.

TABELLA 6 - Oneri pro-capite dovuti per rateizzazione TFS – regime ordinario (Limite di età)

Anno	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ufficiali (1^ Rata) Col.					50.000		
Ufficiali (2^ Rata) Col.						50.000	
Ufficiali (3^ Rata) Col.							138.259
Ufficiali (1^ Rata) Ten.Col.					50.000		
Ufficiali (2^ Rata) Ten.Col.						50.000	
Ufficiali (3^ Rata) Ten.Col.							107.927
Marescialli (1^ Rata)					50.000		
Marescialli (2^ Rata)						50.000	
Marescialli (3^ Rata)							370

TABELLA 7 - Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età

Anno	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ufficiali (1ª Rata) Col.					400.000		
Ufficiali (2ª Rata) Col.						400.000	
Ufficiali (3ª Rata) Col.							1.106.072
Ufficiali (1ª Rata) Ten.Col.					400.000		
Ufficiali (2ª Rata) Ten.Col.						400.000	
Ufficiali (3ª Rata) Ten.Col.							863.416
Marescialli (1ª Rata)					1.900.000		
Marescialli (2ª Rata)						1.900.000	
Marescialli (3ª Rata)							14.060
Anno	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
TOTALE ANNUO/LORDO				- €	2.700.000 €	2.700.000 €	1.983.548 €
EFFETTI NETTI (75%)				- €	2.025.000 €	2.025.000 €	1.487.661 €

Per facilità di lettura, in Tabella 8 vengono riportati sia gli oneri per l'erogazione anticipata del TFS nel triennio 2027-2029, sia le economie che si realizzano nel successivo triennio 2030-2032.

TABELLA 8 - Oneri per erogazione anticipata TFS / Economie derivanti da mancata erogazione TFS per limiti d'età

DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	ANNO DI RIFERIMENTO "SCIVOLO"	TFS DA ANTICIPO AUSILIARIA 2026 REGIME TRANSITORIO			TFS DA AUSILIARIA LIMITI DI ETÀ REGIME ORDINARIO		
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RATEI ANNUI - LORDI TFS TRIENNIO EROGAZIONE 2027-2029 (A)		2.700.000 €	2.431.530 €	1.705.080 €	-2.700.000 €	-2.700.000 €	-1.983.548 €
RATEI ANNUI - TRATTENUTA QUOTA ONERI FISCALI TFS (25%) TRIENNIO FINANZIARIO 2027-2029 B = (25% DI A)		675.000 €	607.883 €	426.270 €	-675.000 €	-675.000 €	-495.887 €
RATEI ANNUI - EROGAZIONE QUOTA NETTA TFS (75%) TRIENNIO 2027-2029 C = (75% DI A)		2.025.000 €	1.823.648 €	1.278.810 €	-2.025.000 €	-2.025.000 €	-1.487.661 €
TOTALE ONERI COMPLESSIVI EROGAZIONE ANTICIPATA TFS (D) = (A) = (B+C)		2.700.000 €	2.431.531 €	1.705.080 €	-2.700.000 €	-2.700.000 €	-1.983.548 €

Il comma 2 prevede che agli oneri, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede:

- quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e a euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dalle trattenute a carico del dipendente, come sopra quantificate;
- quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e a euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme di cui ai commi 1 e 2 i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti per il 2027 e 2028:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Proroga al 31 dicembre 2026 del regime transitorio di collocamento in ausiliaria del personale della Difesa - erogazione anticipata TFS	S	C			2,7	2,4			2,7	2,4			2,7	2,4
	Proroga al 31 dicembre 2026 del regime transitorio di collocamento in ausiliaria del personale della Difesa - erogazione anticipata TFS - effetti fiscali	E	T			0,7	0,6			0,7	0,6			0,7	0,6
2	Riduzione del fondo di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, di cui all'art. 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 66/2010	S	C			-2,0	-1,8			-2,0	-1,8			-2,0	-1,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione assunti dalla RT, che appaiono prudenziali e consentono di verificare e confermare la stima degli oneri recati dalla disposizione, non si formulano osservazioni.

Quanto alla modalità di copertura mediante riduzione del Fondo di parte corrente per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, si fa presente che il suddetto Fondo è iscritto sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa e reca una dotazione di bilancio, per il triennio 2026-2028, pari a 58.254.205 euro per l'anno 2027 e a 59.536.791 euro per l'anno 2028. Ciò premesso, andrebbero comunque fornite rassicurazioni sul fatto che dall'utilizzo del Fondo non derivi pregiudizio per la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 11, comma 2-bis

(Deposito telematico degli atti nei procedimenti penali militari)

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione della citata norma sono fatti salvi gli atti a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione, inserita in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, tenuto conto del tenore essenzialmente ordinamentale della norma che non pare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, comma 1
(Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia)

La disposizione differisce fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra) per il personale del Ministero della giustizia.

La RT riferisce che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la non applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni volte a limitare i casi nei quali è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per la mobilità volontaria del personale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che RT non ascrive effetti finanziari alla disposizione, in coerenza con le disposizioni oggetto di proroga, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, comma 2
(Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia)

La norma interviene sull'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, prorogando di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'Amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della stessa amministrazione.

La RT riferisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma in esame proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la deroga che prevede il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'Amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della stessa amministrazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto della neutralità finanziaria dichiarata dalla RT e tenuto conto che sia alla disposizione originaria sia alle successive proroghe non sono stati ascritti oneri, non si formulano osservazioni.

Articolo 12, comma 3
(Proroga della vigenza della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici)

La norma proroga, sino al 31 gennaio 2027, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami, indetto con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022, volto all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La RT riferisce che la norma – limitandosi a prorogare fino al 31 gennaio 2027 la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale 18 maggio 2022 per 104 posti, elevati a 236, profilo III area funzionale, fascia F1 – non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intervenendo su facoltà assunzionali nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, comma 4
(Infrastrutture digitali per le intercettazioni)

La norma, modificando l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 105 del 2023, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine iniziale a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali sono effettuate tramite le infrastrutture digitali interdistrettuali previste dal comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023.

La RT afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è diretta a consentire, con le risorse autorizzate dal comma 10 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la piena funzionalità dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguiti da ciascun ufficio del pubblico ministero al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei predetti sistemi informativi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto sia degli elementi di informazione forniti dalla RT, sia del fatto che alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Articolo 12, comma 5
(Proroga delle facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

La disposizione prevede che il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possa esercitare le facoltà assunzionali, comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie previste dall'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 36 del 2022, fino al 31 dicembre 2026.

La RT precisa che la disposizione ha ad oggetto l'esercizio di facoltà assunzionali già finanziate e che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che, come si evince dalla RT, la disposizione ha ad oggetto l'esercizio di facoltà assunzionali già finanziate, e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13, commi 1-5
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il comma 1 modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 n. 25 del 2025, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le regioni hanno la possibilità di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2 modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prorogando dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e la relativa struttura di supporto, formata da non più di due sub.commissari. Conseguentemente:

- si dispone in ordine alla copertura finanziaria del compenso del Commissario, nel limite di 132.700 euro, per l'anno 2026, a valere sul fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021;
- si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga della struttura commissariale e dei sub-commissari, nel limite di 545.946 euro, altrettanto a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021;
- si prevede che, per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale, è autorizzata una spesa pari a 75.600 euro per l'anno 2026.

Il comma 4 dispone che entro il 31 marzo 2026, il citato Commissario trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.

Il comma 5 provvede agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT annessa al DDL iniziale in merito al comma 1 afferma che la disposizione proroga il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, per la facoltà, da parte delle regioni, di procedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Ai sensi del citato articolo 8, comma 5, le regioni possono, infatti, stabilizzare il personale interessato nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 la RT evidenzia che la disposizione proroga dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di un obbligo a carico degli operatori di mercato.

Relativamente al comma 3, la RT specifica che la disposizione è volta a prorogare il Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 e della relativa struttura di supporto.

La lettera a) della norma in esame dispone la proroga del Commissario per la bonifica del SIN di Taranto fino al 31 dicembre 2026. Al riguardo, rappresenta che il costo annuo del Commissario ammonta a euro 132.700, in linea con la quantificazione operata relativamente all'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Conseguentemente, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, undicesimo periodo, del decreto-legge n. 129 del 2012, "la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario", la struttura commissariale viene automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2026.

Riprendendo la quantificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stati stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 euro (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 euro (lordo stato) per il dirigente. Trattandosi di 10 dipendenti

e di due dirigenti di livello non generale, il costo complessivo lordo annuo ammonta a 346.896 euro.

La lettera *b)* proroga, altresì, al 31 dicembre 2026, la possibilità per il Commissario di nominare non più di due sub-commissari, con un costo annuo pari a 199.050 euro, in linea con la quantificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021.

La lettera *c)* provvede alla copertura finanziaria degli oneri per il compenso del Commissario, pari a 132.700 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, relativo al fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Le relative risorse sono allocate sul capitolo 226 PG 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

La lettera *d)* individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla proroga relativa ai sub-commissari e al personale della struttura commissariale, pari complessivamente a 545.946 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, relativo al fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

La lettera *e)* provvede, altresì, alla copertura delle esigenze di funzionamento della struttura commissariale, oggetto di proroga fino al 2026 per le ragioni sopra esposte. Tali oneri ammontano a 75.600 euro per l'anno 2026, come da prospetto di seguito riportato, coerente con la quantificazione operata relativamente all'articolo 12, comma 16-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

SPESE INDISPENSABILI PER L'OPERATIVITA' STRUTTURA DI SUPPORTO	
Dotazioni informatiche	€ 25.000,00
Carta	€ 4.500,00
Materiale informatico di consumo	€ 3.000,00
Cancelleria e varie	€ 1.000,00
Spese missione	€ 3.000,00
Scaffalature e arredi	€ 2.500,00
Spese telefonia mobile	€ 2.000,00
Rimborsi vari (buoni pasto)	€ 12.600,00
Acquisto software	€ 12.000,00
Noleggio veicolo (escluso carburante)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 75.600,00

Con riferimento al comma 4 la RT afferma che la disposizione prevede che entro il 31 marzo 2026, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un

cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Si prevede altresì che entro la medesima data il Commissario rende informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.

Trattandosi di disposizione procedurale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 5, la RT evidenzia che la disposizione con riferimento agli oneri derivanti dal comma 3, lettera e), pari a 75.600 euro per l'anno 2026, provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
3	a)	Proroga al 31 dicembre 2026 dell'incarico del Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012		S	C		0,1			0,1				0,1		
			effetti riflessi	E	TC					0,1				0,1		
		Proroga della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012	personale	S	C		0,3			0,3				0,3		
			effetti riflessi	E	TC					0,2				0,2		
		Nomina di due sub-commissari per la gestione commissariale del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012		S	C		0,2			0,2				0,2		
			effetti riflessi	E	TC					0,1				0,1		
	c)	Riduzione del Fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo		S	C		-0,1			-0,1				-0,1		
	d)	dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 1, c. 498, della L. 234/2021		S	C		-0,5			-0,5				-0,5		
	e)	Risorse per le esigenze di funzionamento della struttura del Commissario di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012		S	C		0,1			0,1				0,1		
5		Riduzione Tabella A - MASE		S	C		-0,1			-0,1				-0,1		

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto che le facoltà di stabilizzazione del personale in esame avviene, così come previsto dalla norma e sottolineato dalla RT, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, e considerato che alla

norma originaria, oggetto di proroga, non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2, considerati i chiarimenti forniti dalla RT che evidenzia la presenza di obblighi discendenti dalla norma a carico degli operatori di mercato e tenuto conto che alla norma originaria, oggetto di proroga, non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare. Sarebbe tuttavia utile una conferma circa la coerenza con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, posto che la norma prorogata è attuativa di una direttiva europea²⁵.

Per i profili di quantificazione relativamente ai commi da 3 a 5, tenuto conto delle informazioni fornite dalla RT che appaiono verificabili e in linea con le precedenti quantificazioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura, per quanto riguarda la dotazione del Fondo destinato al finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, pur confermando che il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità, andrebbe assicurato che la sua riduzione non rechi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrebbero inoltre fornite informazioni circa le risorse disponibili da destinare agli interventi per il sito di interesse nazionale di Taranto e andrebbe chiarito se dall'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi previsto al comma 4 possa derivare un'alterazione degli effetti già scontati sui saldi.

Articolo 13, commi 1-bis e 1-ter ***(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)***

I commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla Camera dei deputati, prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine fino al quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023.

Inoltre, si prevede l'abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente (DM 12 giugno 2003, n. 185), a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 99 del d.lgs. n. 152/2006, recante previsioni di analogo tenore.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, tenuto conto che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

²⁵ Si tratta della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che all'articolo 23 impone agli Stati di incrementare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento.

Articolo 13, comma 4-bis
(Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro - Macerata”)

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2027, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, la durata dell'affidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) n. 3 “Marche Centro - Macerata”, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) conclusione del procedimento di VAS e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
- b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del SII;
- c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società *in house* da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, pur prendendo atto che il differimento dell'affidamento in esame è finalizzato a garantire la continuità del servizio idrico integrato, sarebbe utile acquisire maggiori informazioni circa la convenienza economica della proroga e, in particolare, se la riproposizione del prolungamento dell'affidamento alle medesime condizioni economiche e contrattuali sia in linea con le condizioni attuali del mercato.

Articolo 13, commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies
(Tracciabilità dei rifiuti)

Il comma 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede – per enti e imprese di piccole dimensioni (con un numero di dipendenti pari o inferiore a 10) che sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e obbligati ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) – la possibilità, fino al 15 settembre 2026, di continuare ad emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo anziché, come previsto dall'articolo 7, comma 8, del D.M. Ambiente 59/2023, digitalmente.

I commi 5-quinquies e 5-sexies, introdotti dalla Camera dei deputati, differiscono al 30 giugno 2026 il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 2023, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine del 30 giugno 2026, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 5-septies, introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce il comma 10-bis all'articolo 258 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), prevedendo che – in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al RENTRI – le sanzioni previste dal secondo periodo del comma 10 (relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi in questione con le tempistiche e le modalità prescritte), con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026; vale a dire solo

dopo la scadenza del termine, fissato dal precedente comma 5-bis, fino al quale è concessa, ai soggetti indicati nel medesimo comma, la possibilità di continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo.

Il comma 5-octies, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la proroga del termine per l'iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, in merito al comma 5-septies, trattandosi di entrate eventuali da sanzioni, non ci sono osservazioni.

Sui restanti commi, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

Articolo 13, commi 5-ter e 5-quater (Inviato speciale per il cambiamento climatico)

I commi 5-ter e 5-quater, inseriti dalla Camera dei deputati, estendono agli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell'inviato speciale per il cambiamento climatico (euro 238.380 annui) e per le spese di missione del medesimo soggetto (euro 110.000 annui). Ai relativi oneri, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il finanziamento della proroga è in linea con quello degli anni precedenti, non si formulano osservazioni.

Articolo 13, comma 5-novies (Recupero dei rifiuti nei cementifici)

Il comma 5-novies, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, l'efficacia della norma transitoria di cui al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

La RT non è disponibile.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale della norma e tenuto conto che alla precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Articolo 14

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1, novellando l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina speciale relativa al predetto Fondo, come definita appunto dalla norma novellata.

Il citato articolo 15-bis, in particolare, la cui disciplina è stata prorogata ma anche parzialmente modificata dall'articolo 1, comma 450, della legge di bilancio per il 2025, ha previsto l'innalzamento dell'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale (a 5 milioni di euro), la rimodulazione delle percentuali di copertura in funzione della finalità dell'operazione finanziaria garantita, della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del Fondo e della dimensione d'impresa, l'esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, le condizioni di ammissibilità delle imprese c.d. “small mid cap” e degli enti del Terzo settore, la gratuità dell'intervento in favore delle microimprese,

La RT annessa al DDL iniziale premette che il Fondo in questione, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI.

La norma oggetto della presente novella, come da ultimo modificata dalla legge n. 207 del 2024, ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo, applicabile fino al 31 dicembre 2025. In particolare, per il 2025, la disciplina prevista dall'articolo 15-bis è stata prorogata dalla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 450, lettera a) della legge n. 207 del 2024), fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI, che è stata ridotta al 50%, senza differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo. È rimasta invariata, invece, la copertura all'80% su tutte le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento e per le start up.

La norma ha disposto, inoltre, con riferimento alla previsione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15-bis, l'incremento da 80.000 a 100.000 euro dell'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di “importo ridotto”, nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati. Tale modifica ha ampliato ulteriormente l'accessibilità alla garanzia del Fondo tramite una procedura utilizzata principalmente da micro e piccole imprese, valorizzando il tradizionale ruolo di supporto e selezione dei confidi con riferimento a dette categorie di imprese.

La norma proroga ulteriormente la predetta disciplina anche per l'anno 2026, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della citata disciplina transitoria e tenuto conto della permanente esigenza di assicurare l'accesso al credito delle imprese in una fase congiunturale ancora incerta e delicata.

Nello scenario della proroga, si prevedono anche in coerenza con quanto indicato nel Piano delle attività approvato dal CIPESS il 10/12/2025, sulla base dell'operatività registrata nel I semestre 2025, circa 250.000 operazioni garantite, un importo finanziato medio pari a 182.000 euro, in linea con la crescita del 3% riscontrata tra il 2024 e il I semestre 2025, e un livello medio di copertura (63%), in linea con il I semestre 2025. In termini di aliquota di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, si stima un tasso medio in linea con la recente operatività (8,4%).

La previsione relativa alle *Small Mid-Cap* (SMC) riflette la diminuzione di circa il 75% dei volumi riscontrati sulle PMI tra il periodo emergenziale e il periodo successivo a normativa vigente. Pertanto, per le SMC, a fronte delle circa 12.000 accolte nel periodo emergenziale, si prevedono a normativa vigente circa 3.000 operazioni garantite, con un finanziamento medio pari a circa 1 milione, una copertura media stimata pari al 33% e un'aliquota di accantonamento del 7%.

Per l'operatività su portafogli si prevede un impegno di circa 294 milioni a fronte della concessione della garanzia su circa 14 portafogli, di importo medio pari a circa 300 milioni, con copertura al 7% come da normativa di riferimento. Infine, si prevedono commissioni totali da versare, pari a circa 101,8 milioni, in relazione agli Accordi di controgaranzia a favore del Fondo sottoscritti con CDP su risorse *European Guarantee Fund* e Invest EU. Alla luce di quanto sopra, sul piano finanziario, al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2026, secondo la disciplina recata dall'articolo 15-bis del DL anticipi, si stima un fabbisogno di circa 2.900 milioni di euro.

La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2026 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nelle disponibilità del Fondo.

Nello scenario, invece, di applicazione di quanto previsto dal DM 6 marzo 2017, senza incremento dell'importo massimo garantito per impresa pari a 5 milioni (i.e. con importo massimo garantito per impresa pari a 2,5 milioni), tenuto conto dell'operatività registrata nel 2019 (circa 125.000 operazioni), ultima annualità di applicazione della suddetta normativa, dell'operatività negli anni successivi al periodo emergenziale, dell'incidenza delle imprese con un importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni sullo *stock* delle garanzie *in bonis* in essere (0,4% del totale, circa 5.500 imprese sul totale di 1,3 milioni di imprese) e del numero di operazioni finanziarie accolte nei primi nove mesi del 2025 caratterizzate da un importo garantito superiore a 2,5 milioni (147 operazioni finanziarie su 183.196, pari allo 0,08%), per il 2026 si prevede un incremento del 99% rispetto al 2019 in termini di operazioni (circa 249.800 garanzie). Si prevede inoltre un importo finanziato medio pari a 182.000 euro, in linea con la crescita del 3% riscontrata tra il 2024 e il I semestre 2025, un livello medio di copertura (65%) in linea con il 2019 e un'aliquota media di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio pari all'8,4%, in linea con la recente operatività.

In conclusione, si evidenzia che il predetto fabbisogno finanziario per il 2026 (*i.e.* 2.870.690.840,68 euro in base al Piano delle attività approvato dal CIPESS il 10/12/2025) - corrispondente alla proroga della disciplina di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023 – sostanzialmente coincide con il fabbisogno finanziario che il Fondo avrebbe, per il medesimo 2026, nella distinta ipotesi di assenza della predetta proroga e di ritorno alla disciplina di funzionamento prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017 (*i.e.* 2.878.153.400,68 euro). In altri termini, sulla base del Piano delle attività approvato dal CIPESS il 10 dicembre 2025, non esiste un effetto differenziale significativo, in termini di fabbisogno finanziario, tra lo scenario con e senza la proroga della disciplina di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023.

Tale esito di sostanziale equivalenza dei fabbisogni finanziari tra i due scenari è riconducibile, in sintesi, alle seguenti considerazioni:

(i) il numero di operazioni finanziarie richiedenti la garanzia pubblica è stimato in misura pressoché sovrapponibile nei due scenari;

(ii) la percentuale media garantita dei due scenari tende a coincidere, pur a fronte di discipline diverse che prevedono coperture maggiormente uniformi in caso di proroga, a fronte di coperture differenziate per classe di rischio, in caso di ripristino della normativa ordinaria.

La Rel. III. aggiunge che l'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 145 del 2023, ha previsto, per l'anno 2024, anche per gli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e a quelli iscritti al repertorio economico amministrativo (Rea) presso il registro delle imprese, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia PMI in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro, senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle DO (art. 15-*bis*).

L'accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al Rea e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nelle more dell'individuazione delle risorse da destinare alla sezione speciale, con l'articolo 1, comma 450, lettera *a*), della legge n. 207 del 2024, è stato prorogato il termine finale di operatività del fondo, previsto dal citato articolo 15-*bis*, comma 1, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Inoltre, con l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2025, alla sezione speciale del Fondo di garanzia è stata assegnata una dotazione di 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

In considerazione dell'intervenuta implementazione della sezione speciale del Fondo PMI e dell'imminente sottoscrizione dell'accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero

dell'economia e delle finanze che ne perfezionerà l'istituzione, la RT ritiene necessaria la proroga al 31 dicembre 2026 dell'istituto in commento al fine di consentire agli ETS non iscritti al Rea e gli enti religiosi civilmente riconosciuti di poter fruire della relativa garanzia per tutto il 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Proroga delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 15-bis, c. 1, del D.L. 145/2023	S	K										-7,5		

Al riguardo, premesso che la disciplina recata dall'articolo 15-bis, in questa sede semplicemente prorogata al 2026, per espressa previsione normativa opera “fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio”, non si hanno osservazioni da formulare. Si evidenzia che la RT procede a una valutazione complessiva del fabbisogno finanziario del fondo di garanzia PMI per il 2026 che risulta dettagliata, plausibile e coerente con gli importi indicati nella RT all'ultima disposizione di proroga della disposizione, nonché, nei limiti dei dati confrontabili, con quelli desumibili dal recente *report* sull'andamento del Fondo di garanzia al 31 dicembre 2025²⁶.

Il comma 1-bis apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 60 del 2024:

la lettera a), intervenendo sull'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani), differisce dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine finale per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (di soggetti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato) fruendo di un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi e con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di spesa autorizzata dal comma 7 (di cui si darà conto in sede di commento) e dell'importo unitario mensile di 500 euro, ma prevede che per i 4 mesi di proroga l'esonero contributivo non sia più del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, bensì del 70%, in relazione alle assunzioni o alle trasformazioni effettuate appunto con decorrenza successiva al 31 dicembre, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis (numero 1, modificando il comma 1);

inoltre prevede che l'anzidetta proroga di 4 mesi si applichi anche nelle regioni Marche e Umbria (numero 2, modificando il comma 3) (si ricorda che in questo caso, ai sensi del comma 3, l'importo unitario massimo mensile è di 650 euro, fermo restando il limite massimo di spesa complessiva di cui al comma 7);

²⁶ V. <https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2026/01/Relazione-Dicembre-2025-sito.pdf>

inserendo il comma 4-bis (numero 3) dispone poi che per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

infine, integrando il comma 9 (numero 4), stabilisce implicitamente che, per le assunzioni del periodo gennaio-aprile 2026 che fruiscono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che viene determinata applicando il beneficio in questione;

la lettera b), intervenendo sull'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne), differisce, novellando il comma 1, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, od operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato), fruendo di un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi e con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di spesa autorizzata dal comma 4 e dell'importo unitario mensile di 650 euro, ma prevede che per i 4 mesi di proroga l'esonero contributivo non sia più del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, bensì del 70%, in relazione alle assunzioni o alle trasformazioni effettuate appunto con decorrenza successiva al 31 dicembre, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis (numero 1, modificando il comma 1);

con il numero 2), integrando il comma 6, stabilisce implicitamente che, per le assunzioni del periodo gennaio-aprile 2026 che fruiscono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che viene determinata applicando il beneficio in questione;

la lettera c), modificando l'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno, differisce, novellando il comma 1, dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine finale per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato da parte dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (di soggetti che hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame) fruendo di un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi e con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di spesa autorizzata dal comma 7 e dell'importo unitario mensile di 650 euro, ma prevede che per i 4 mesi di proroga l'esonero contributivo non sia più del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, bensì del 70%, in relazione alle assunzioni o alle trasformazioni effettuate appunto con decorrenza successiva al 31 dicembre, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis (numero 1);

inserendo poi il comma 4-bis dispone che per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati

nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (numero 2);

infine, con il numero 3), integrando il comma 9, stabilisce implicitamente che, per le assunzioni del periodo gennaio-aprile 2026 che fruiscono dell'esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che viene determinata applicando il beneficio in questione.

Il comma 1-ter stabilisce quanto segue, per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'INPS:

la lettera a) incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 (bonus giovani) di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;

la lettera b) incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;

la lettera c) incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 1-quater provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-ter del presente decreto, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 199 del 2025 (che ha stanziato 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028 al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, proprio attraverso il riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati).

La RT non analizza i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, premesso che la quantificazione degli oneri correlati alle proroghe in esame, peraltro parzialmente riduttive dell'entità dei benefici fruibili, ingloba, per espressa indicazione dell'alinea del comma 1-ter, anche le risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'INPS rispetto alla vigente versione dei benefici, e che i benefici sono tutti riconosciuti entro limiti di spesa, si ritiene necessaria la predisposizione di apposita RT per la puntuale verifica delle stime.

Si osserva comunque quanto segue. Gli importi correlati al 2028 risultano ovviamente correlati esclusivamente alla proroga in esame, senza incidenza delle risultanze derivanti dal monitoraggio dei benefici vigenti, comunque limitati al 2027.

Per quanto attiene alla lettera a) (bonus giovani), considerato lo stanziamento di 16,7 milioni di euro per il 2028, ipotizzando assunzioni linearmente distribuite nel quadrimestre gennaio-aprile 2026 ne deriva un beneficio medio di due mesi nel 2028, corrispondente ad un ammontare di 8,35 milioni di euro mensili.

In relazione a 10 mesi medi di fruizione nel 2026 e a 12 mesi nel 2027, si avrebbero oneri correlati alla proroga pari a 83,5 milioni per il 2026 e a 100,2 milioni per il 2027.

Pertanto, tutti gli oneri sono correlati alla proroga, senza impatti ascrivibili alle risultanze di monitoraggio, che evidentemente confermano le stime effettuate.

Tuttavia, gli oneri complessivi per il beneficio nella sua originaria estensione temporale (16 mesi di assunzioni, in luogo dei 4 mesi attuali, ferma restando la durata dell'agevolazione) ed entità (il 100% dei contributi dovuti in luogo del 70% attuale) si attestavano a oltre 1.400 milioni di euro. L'effetto di queste due modifiche dovrebbe condurre l'onere complessivo aggiuntivo ad attestarsi intorno a 245 milioni di euro, mentre la somma degli stanziamenti di cui al comma 1-ter, lettera a), è limitata a circa 200 milioni.

Pur trattandosi di ordini di grandezza paragonabili, la differenza andrebbe motivata, chiarendo ad esempio se essa derivi da una minore attrattività dei nuovi massimali al 70% dei contributi o anche da un fisiologico processo di riduzione di efficacia di un provvedimento agevolativo in conseguenza del progressivo contrarsi sia del bacino di soggetti agevolabili che delle imprese ancora interessate a tali lavoratori.

Per quanto attiene alla lettera b) (articolo 23, bonus donne), si presume che il "tiraggio" della misura finora è stato ampiamente inferiore al previsto, tanto che la proroga in esame non richiederebbe una copertura *ad hoc* per il 2026 e il 2027 e sono stanziati a copertura 48,1 milioni per il solo 2028, ovvero l'anno sul quale nella versione originaria del beneficio non era previsto alcuno stanziamento. Sempre sulla base di tale dato, si arguisce che il beneficio medio mensile è di 8 milioni di euro (6 mesi mediamente nel 2026 - essendo la proroga al 31 dicembre 2026, in questo caso -, 12 mesi nel 2027 e altri 6 mesi nel 2028). Pertanto gli oneri propri della proroga dovrebbero attestarsi sui 48,1 milioni anche per il 2026 e sui 96,2 milioni per il 2027. A fronte di stanziamenti a legislazione vigente pari per il 2026 a 208,2 milioni di euro e per il 2027 a 115,7 milioni di euro, si presume che il tiraggio di tale beneficio sia nel 2027 solo il 17% rispetto a quanto stimato nelle previsioni iniziali, conseguendone risparmi per 96,2 milioni da destinare alla proroga in esame. In tal caso, si giungerebbe alla conclusione che le vecchie stime erano sovradimensionate rispetto a quanto riscontrato finora. Ne deriverebbe, ipotizzando un tiraggio della misura simile a quello finora riscontrato, un possibile sovradimensionamento anche dei nuovi stanziamenti, tenendo inoltre presente che il nuovo beneficio è pari al 70% e non più al 100% dei contributi (al netto del caso di cui al comma 4-bis).

Circa tale ricostruzione sarebbe necessaria una conferma.

Per quanto attiene alla lettera c) (articolo 24, bonus ZES), ipotizzando assunzioni linearmente distribuite nel quadrimestre gennaio-aprile 2026 ne deriva un beneficio medio di due mesi nel 2028, per cui a fronte di uno stanziamento di 14,1 milioni per tale anno si arguisce che l'onere mensile medio dell'esonero contributivo inerente alla proroga ammonta a 7,05 milioni di euro. In relazione a 10 mesi medi di fruizione nel 2026 e a 12 mesi nel 2027, si avrebbero oneri correlati alla proroga pari a 70,5 milioni per il 2026 e a 84,6 milioni per il 2027.

Pertanto, come per la lettera *a*), tutti gli oneri sono correlati alla proroga, senza impatti ascrivibili alle risultanze di monitoraggio, che evidentemente confermano le stime effettuate.

Proprio questo fatto suggerisce una possibile sovrastima dell'onere. Infatti, gli oneri complessivi per il beneficio nella sua originaria estensione temporale (16 mesi di assunzioni, con 24 mesi di beneficio) si attestavano a oltre 590 milioni di euro. Nel caso in esame, le assunzioni interessate sono limitate a 4 mesi (1/4 del precedente periodo) e il beneficio è ordinariamente ridotto al 70% (in realtà l'esistenza di tetti in valore assoluto riduce tale divario). L'effetto di queste due modifiche dovrebbe condurre l'onere complessivo aggiuntivo ad attestarsi intorno a 103 milioni di euro, mentre la somma degli stanziamenti di cui al comma 1-*ter*, lettera *c*), è pari a circa 169 milioni. Anche in questo caso, pur trattandosi di ordini di grandezza paragonabili, la differenza andrebbe motivata.

Si ricorda comunque che tutti gli oneri sono configurati come tetti di spesa, peraltro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio dell'andamento della spesa, con conseguente blocco di ulteriori concessioni del beneficio in presenza di un superamento, anche in via prospettica, del pertinente limite finanziario.

Nulla da osservare per i profili di copertura, prevedendosi l'utilizzo di risorse appostate proprio per le finalità in esame e quantitativamente sufficienti.

Il comma 1-*quiquies* apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 62 del 2024:

- la lettera *a*), intervenendo sull'articolo 33, comma 3-*bis*, estende al 2026 l'efficacia della disposizione che prevede che la revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche avvenga in modalità semplificata, ricorrendo ai soli atti e documenti prodotti dall'interessato, ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta;
- la lettera *b*), intervenendo sull'articolo 33-*bis*, comma 1, estende al 2026 l'efficacia della disposizione che prevede che, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, inabilità e invalidità, l'INPS sia tenuto ad effettuare l'accertamento sanitario in un'unica visita.

La RT non analizza il presente comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che nessun effetto era altresì ascrivito alle disposizioni originarie ora prorogate.

Il comma 1-*sexies*, al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, integrando l'articolo 1, comma 165, della legge n. 199 del 2025, autorizza per il 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo del comma 165 (ovvero 100 milioni di euro per il 2026 per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa), anche alle finalità di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017.

La RT non analizza il presente comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere resta contenuto nel limite massimo complessivo di spesa già previsto e che la nuova finalità si presenta omogenea rispetto a quella perseguita con la disposizione oggetto della presente modifica.

Articolo 15

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Il comma 1 del testo iniziale è stato soppresso durante l'esame in prima lettura. La disposizione disponeva che l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi ai fini dell'attività di ricerca scientifica, non fosse soggetta all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per l'adempimento di un obbligo relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, posto a carico dei soggetti privati interessati.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate di cui al DM 20 maggio 2015. I nuovi termini previsti sono i seguenti:

- a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Il comma 3 modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023 prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 maggio 2026 al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche aliene.

Il comma 3-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine fino al quale le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali (C.U.N.) di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

Il comma 3-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, prorogando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine relativo alla possibilità di posticipare le verifiche sugli aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, erogati a titolo di anticipo e saldo alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, al momento del saldo degli stessi. Tali aiuti sono forniti in virtù della permanenza delle numerose emergenze globali elencate (la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse bancari e gli eccezionali eventi meteorologici), dapprima indicate relativamente al solo 2023 e ampliate al 2024 e 2025 dal presente comma.

In dettaglio, le verifiche riguardano:

- a) gli adempimenti connessi alla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole sugli aiuti di Stato come desumibile dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;

- b) l'obbligo di verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL dell'azienda che svolge i lavori;
- c) l'obbligo di verifica fiscale per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche di importi superiori a cinquemila euro;
- d) l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia mediante consultazione alla banca dati nazionale unica.

Il comma 3-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone l'autorizzazione nei confronti del MASAF a sottoscrivere contratti di filiera e distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando i controlli elencati al precedente comma al momento dell'erogazione del finanziamento.

La RT annessa al DDL iniziale con riferimento al comma 2 ribadisce il contenuto della norma.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine, già prorogato di due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, per la notifica degli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali economico n. 115 del 2017. In particolare, la proroga di un ulteriore anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero la cui scadenza, in base alla disposizione in esame, è prevista tra il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2027.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con riferimento al comma 2, considerato che l'obbligo è posto a carico di soggetti privati e che alla norma originaria, oggetto di proroga, non sono associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 3, considerato che alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 2-*bis*, considerato che la presente disposizione ricalca l'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 228 del 2021, inserendo nuovi termini, e tenuto conto che alla predetta disposizione e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 3-*bis*, considerato che alle precedenti proroghe non sono state associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 3-ter, tenuto conto che alla norma originaria oggetto di proroga non sono stati associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto concerne i commi 3-quater e 3-quinquies, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla eventualità che possano determinarsi effetti in termini di fabbisogno derivanti dalla possibile accelerazione dei pagamenti in acconto per effetto del rinvio dei controlli al momento dell'erogazione del saldo e non più in fase di acconto. Andrebbero, inoltre, acquisiti maggiori dettagli circa gli esiti dei controlli eseguiti in passato e come questi incidono sull'effettiva erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari, in modo da quantificare gli eventuali importi per cui sorge l'obbligo restitutorio in capo ai beneficiari dell'anticipazione, evidenziando se dalla presente disposizione possano determinarsi risvolti a carico della finanza pubblica per effetto dell'impossibilità o difficoltà di poter ottenere la restituzione dell'anticipazione.

Articolo 16

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

Il comma 1, novellando l'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50 del 2022, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Il comma 1-bis, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 80 del 2001, autorizza la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026 in favore del comune di Pietrelcina.

Il comma 1-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge n. 199 del 2025 (ovvero sulla quota, fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026, del fondo per il potenziamento del sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, attribuita alla prosecuzione delle attività previste per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio).

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, nonché per le imprese turistico-ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2025, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese.

Il comma 3, novellando l'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 113 del 2024, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, differisce dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento catastali relativi appunto agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto.

Il comma 3-bis, novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, differisce dal 31 marzo 2026 al 30 giugno 2026 il termine per realizzare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo compreso tra 0,5 e 10 milioni di euro, attraverso la concessione di contributi diretti afferenti l'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo" (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR).

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile per i commi 1, 2 e 3, assicura, dopo averle illustrate, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 3 la RT ricorda preliminarmente che l'articolo 7-*quinquies* citato ha sancito l'irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto. In particolare, aveva stabilito:

- a) l'esclusione degli allestimenti mobili di pernottamento, dotati di meccanismi di rotazione in funzione (case mobili, maxicaravan e simili), dalla stima diretta della rendita delle strutture ricettive all'aperto (comma 1);
- b) l'incremento del valore delle aree attrezzate per gli allestimenti mobili e di quelle non attrezzate, destinate al pernottamento degli ospiti, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto (comma 2), nella misura rispettivamente dell'85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto.

La Rel. III. precisa che il comma 3 dell'articolo 7-*quinquies* prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025, presentino:

- atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante "Semplificazione delle procedure catastali"), per l'aggiornamento della mappa catastale;
- atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

La RT originaria aveva evidenziato una sostanziale equivalenza tra le variazioni, in aumento e in diminuzione, dell'ammontare complessivo della rendita catastale degli immobili potenzialmente interessati dall'attuazione della predetta norma; di conseguenza, anche ai fini dell'IMU la RT aveva evidenziato una sostanziale invarianza sul gettito a decorrere dall'anno 2025 (il minor gettito derivante dal comma 1 era stato stimato in circa 5,9 milioni di euro ed era compensato, con il comma 2, attraverso il corrispondente aumento del valore medio (e per conseguenza della rendita catastale) ordinariamente attribuibile ad altre componenti immobiliari per un maggior gettito pari a circa 6,3 milioni di euro).

Successivamente, l'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025 è intervenuto sul suddetto articolo 7-*quinquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 113 del 2024, prorogando dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto.

Gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall'articolo 7-*quiquies*, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per il 2025 sulla base della rendita in atti, non modificata. L'eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell'anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l'imposta dovuta per l'anno 2025 per effetto di quanto indicato dal comma 6 del medesimo articolo 7-*quiquies*, secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

In ogni caso, resta fermo quanto indicato nella RT originaria circa la complessiva invarianza finanziaria al termine della procedura di aggiornamento delle rendite catastali degli immobili interessati.

Pertanto, la proroga di cui al comma 3 non determina effetti finanziari.

La RT, infine, non analizza i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 3-*bis*, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione ai commi 1 e 2, in quanto si tratta disposizioni che non presentano riflessi sulla finanza pubblica e alle cui precedenti proroghe (da ultimo l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 per quanto attiene al comma 1, nonché l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 e l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 39 del 2025, peraltro di portata soggettiva e temporale più ampia di quella ora disposta, per quanto riguarda il comma 2) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 3, preso atto che gli aggiornamenti che saranno effettuati nel 2026 potrebbero comportare la necessità di conguaglio per le dichiarazioni IMU relative al 2025, già completate, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'invarianza degli effetti finanziari, anche rispetto alla sostenibilità del profilo temporale dei conseguenti flussi di cassa per gli enti locali che dovessero trovarsi nella necessità di far fronte a eventuali rimborsi.

In relazione al comma 3-*bis*, si ricorda che alla precedente proroga (al 31 marzo 2026), recata dal decreto-legge n. 95 del 2025 (articolo 14, comma 6), non erano stati ascritti effetti finanziari, atteso che la relativa RT affermava che “la proroga del termine di realizzazione degli interventi [...] non incide sull'ammontare complessivo delle risorse già stanziato, né modifica i criteri di accesso, le modalità di erogazione dei contributi o introduce nuovi beneficiari. La norma è coerente con i vincoli di finanza pubblica e con gli obiettivi del PNRR, poiché la proroga del termine consente di evitare la perdita di risorse già assegnate e migliora la capacità di spesa delle amministrazioni e dei soggetti beneficiari. Inoltre, è compatibile con la normativa dell'Unione europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Invero, l'estensione del termine per la realizzazione degli

interventi non altera la natura, gli obiettivi o i criteri di ammissibilità delle misure previste dal PNRR, ma si limita a garantire una più efficace attuazione degli investimenti già programmati”. Si conferma che tale ricostruzione appare condivisibile, giacché la proroga non dovrebbe in effetti incidere sui tendenziali di spesa già scontati. Andrebbe comunque chiarito se le eventuali economie che si registrerebbero in assenza della presente disposizione sarebbero acquisite all’erario o restituite alla Commissione, coinvolgendo risorse afferenti al PNRR. Si ricorda poi che i contributi in questione operano (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021) nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per cui le erogazioni nel 2026 dovranno essere effettuate in conto residui.

Nulla da osservare sui commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb. 2026

[Nota di lettura n. 324](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (**Atto del Governo n. 374**)

"

[Nota di lettura n. 325](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (**Atto del Governo n. 366**)

"

[Nota di lettura n. 326](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (**Atto del Governo n. 367**)

"

[Nota di lettura n. 327](#)

A.S. 1635: "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti"

"

[Nota di lettura n. 328](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (**Atto del Governo n. 376**)

"

[Nota di lettura n. 329](#)

A.S. 1785: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026"

"

[Nota di lettura n. 330](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (**Atto del Governo n. 375**)

"

[Nota di lettura n. 331](#)

A.S.1793: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 332](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (**Atto del Governo n. 379**)

"

[Nota di lettura n. 333](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (**Atto del Governo n. 378**)

"

[Nota di lettura n. 334](#)

A.S. 1778: "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/dossier-di-documentazione/servizio-del-bilancio>